



Zurich MultInvest ^{PAC}

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo.

Condizioni Contrattuali

Edizione 04.2026

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e
Chiari



Alcune informazioni utili

Zurich MultInvest PAC è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo **multiramo**, a vita intera a premi ricorrenti.

Di seguito vengono illustrate alcune caratteristiche fondamentali del prodotto e dei prodotti multiramo in generale, in modo da facilitarne la comprensione prima della sottoscrizione del contratto.

Quanto contenuto in queste pagine di presentazione non sostituisce, né forma, parte del contratto e documenti informativi precontrattuali, la cui lettura e comprensione sono indispensabili per capire le caratteristiche del prodotto. Le **note esplicative**, inserite nel contratto, **forniscono esempi** e spiegazioni per facilitare la lettura. Pertanto, esse **non hanno valenza contrattuale**.

Cos'è un contratto assicurativo sulla vita?

Il contratto di assicurazione sulla vita è un contratto con il quale la compagnia di assicurazione, a fronte di un corrispettivo (il **premio**), si obbliga a pagare nei confronti di un soggetto (il beneficiario) un determinato ammontare di denaro, sotto forma di rendita o di capitale, nel caso in cui si verifichi un evento attinente alla vita umana (ad esempio: morte del soggetto assicurato nel caso di contratto a **vita intera**, qual è Zurich MultInvest PAC). In sostanza, il contratto di assicurazione sulla vita prevede al verificarsi di un certo evento riguardante la vita umana e dietro pagamento di un premio, l'impegno della compagnia al pagamento di una somma di denaro.

Cosa sono i premi?

I contratti assicurativi prevedono che per ottenere il pagamento della rendita o del capitale da parte della compagnia al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, il contraente debba pagare una somma di denaro: il "premio". Ci sono diversi tipi di "premio":

- il "premio unico", che è pagato all'inizio del contratto, una sola volta.
- il "premio ricorrente", che è pagato a scadenze fisse per la durata del contratto o per un determinato periodo;
- il "premio aggiuntivo", che, ove previsto, si aggiunge al premio unico o al premio ricorrente ed è pagato nel corso del contratto, sulla base di una scelta del contraente.

Zurich MultInvest PAC prevede che il contraente debba versare dei premi ricorrenti sulla base di un programma di versamenti programmati con durata predefinita (il piano di pagamento premi) ma possa successivamente, se lo ritiene, versare premi aggiuntivi. I premi versati saranno investiti in parte in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), e in parte in una gestione separata dedotti alcuni costi.

Cosa significa che è un prodotto a "vita intera"?

Zurich MultInvest PAC è un prodotto a vita intera. Questo significa che il contraente e la compagnia di assicurazione rimangono vincolati fino alla data del decesso dell'assicurato. Il contraente può, però, sciogliersi dal vincolo contrattuale anche prima, esercitando il proprio "diritto di recesso", ossia comunicando alla compagnia la decisione di sciogliere il contratto, entro 30 giorni da quando ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. Il contraente può inoltre interrompere anticipatamente il contratto e richiederne la liquidazione esercitando il "diritto di riscatto". Anche Zurich ha facoltà di sciogliere anticipatamente il contratto, ad esempio, quando il Contraente non paga i premi.

Chi sono il contraente, il beneficiario e l'assicurato?

Il **contraente** è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la compagnia assicurativa.

L'**assicurato**, nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte (o sopravvivenza) deriva l'impegno della compagnia al pagamento del capitale. Può coincidere o meno con il contraente.

Il **beneficiario** è il soggetto che, al verificarsi dell'evento assicurato nel contratto (es. morte dell'assicurato), beneficerà del capitale dovuto dalla compagnia assicurativa.

Zurich MultInvest PAC è una polizza multiramo? Cosa significa?

Le polizze multiramo cumulano le caratteristiche delle polizze *unit linked* con quelle degli strumenti di gestione separata (v. sotto).

Le polizze *unit linked* sono assicurazioni sulla vita, nelle quali il premio versato dal contraente viene investito dalla compagnia in **OICR** (vedi sotto) e, quindi, il valore della somma che il beneficiario ottiene in caso di morte dell'assicurato dipende dall'andamento degli OICR in cui sono investiti i premi. In altre parole, il valore che ottiene il beneficiario è esposto alle fluttuazioni dei mercati finanziari e, quindi, è variabile.

Gli OICR sono organismi di investimento collettivo del risparmio, come ad esempio i fondi comuni. Si tratta, in sostanza, di patrimoni che racchiudono investimenti di vario tipo (come ad esempio azioni, obbligazioni, altre quote di OICR, ecc.). Il patrimonio è acquisito utilizzando le risorse conferite dagli investitori, ed è investito in titoli nell'interesse di questi ultimi. Il valore dell'OICR varia in ragione degli investimenti che costituiscono il patrimonio e del loro rendimento. Conseguentemente, il valore delle prestazioni cui la compagnia è tenuta in nel caso in cui si verifichi l'evento assicurato varia a seconda del valore delle quote degli OICR in cui sono investiti i premi.

Le gestioni separate sono portafogli di investimenti gestiti dalle compagnie di assicurazione, separatamente dagli altri attivi detenuti dalla compagnia, nei quali vengono fatti confluire i premi versati dai clienti. Gli attivi sono di proprietà della compagnia. I premi versati sono quindi investiti in titoli. La gestione separata "Zurich Trend", collegata a MultiInvest PAC, è investita in obbligazioni, titoli di stato e - in misura minore - azioni o fondi comuni di investimento.

Zurich MultiInvest PAC prevede che il contraente possa scegliere fra diverse linee di gestione. Cosa sono?

Il contraente può scegliere una Linea MultiInvest in cui verrà investito totalmente o parzialmente il premio versato. La Linea MultiInvest è una combinazione di OICR predefinita da Zurich, che può essere modificata dalla compagnia nel corso del contratto, per fare in modo che gli OICR presenti corrispondano agli obiettivi che Zurich ha previsto per la linea. Il premio pagato dal contraente potrebbe non essere investito tutto nella linea, ma una parte di esso potrebbe invece essere destinata ad all'investimento nella gestione separata denominata Zurich Trend.

Zurich MultiInvest PAC prevede degli "switch". Cosa sono?

Gli switch sono operazioni che consentono al contraente di cambiare gli OICR in cui sono investiti i premi, attraverso il mutamento della Linea MultiInvest. Il contraente può passare da una linea Guidata ad un'altra. Inoltre, attraverso gli switch il cliente può cambiare la percentuale di premio investita nella gestione separata.

Cosa è il diritto di riscatto?

Il diritto di riscatto permette al contraente di interrompere anticipatamente il contratto di assicurazione, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al contratto. Il riscatto può essere totale o parziale. Nel primo caso, l'esercizio del riscatto determina lo scioglimento degli effetti del contratto. Nel secondo caso il contratto prosegue in relazione alla parte non riscattata.

Una volta esercitato il riscatto totale il contratto si considera sciolto e il contraente può scegliere che il valore di riscatto sia reimpiegato in una rendita annua vitalizia regolata dalle condizioni previste per il tipo di rendita che sarà scelto.

Zurich MultiInvest PAC prevede tre opzioni di contratto. Cosa sono?

Piano di erogazione di prestazioni periodiche

Il "piano di erogazione di prestazioni periodiche" prevede il pagamento al contraente, per una durata di tempo prestabilita (5 o 10 anni a scelta del contraente), di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai premi versati, che può essere ottenuta a partire dal 11° anno successivo alla conclusione del contratto.

Take Profit

Attivando l'opzione "Take Profit" il contraente può fare sì che gli eventuali guadagni derivanti dall'investimento dei premi negli OICR siano di anno in anno investiti nella gestione separata anziché essere reinvestiti in OICR.

Life Cycle

Attivando invece l'opzione "Life Cycle" il Contraente può stabilire che la distribuzione del premio fra linea MultiInvest e Gestione Separata cambi nel corso della vita del contratto, prevedendo, in particolare, che la percentuale del premio destinata alla gestione separata diventi via via maggiore.

Cosa succede in caso di decesso dell'assicurato?

In caso di decesso dell'assicurato, il beneficiario designato (che può essere anche più d'uno) ha diritto a una prestazione da parte della compagnia di assicurazione.

Nel caso di Zurich MultiInvest PAC, l'ammontare della somma varia a seconda che il decesso dell'assicurato intervenga durante il piano di pagamento premi o in momento successivo alla conclusione dello stesso.

Quando esistono cause di esclusione (ad esempio, se il decesso dell'assicurato deriva da eventi come l'uso di sostanze stupefacenti, partecipazione a guerre ecc.) o limitazione (se il decesso dell'assicurato avviene nei sei mesi successivi al pagamento di un premio) al beneficiario verrà pagato il controvalore delle quote degli OICR con possibilità di una maggiorazione se l'importo è inferiore alla somma dei premi investiti.

Reclami

Il contraente può presentare reclamo. Le informazioni su come presentare reclamo sono consultabili sul sito di www.zurich.it, oltre che nei documenti informativi precontrattuali.

Contatti

Per maggiori informazioni il contraente può rivolgersi a Zurich Investments Life S.p.a.:

- indirizzo "Customer Assistance" - Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
- Telefono n. 02/59663000
- email: customerlife@it.zurich.com.

Zurich MultInvest PAC

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO MULTIRAMO, A VITA INTERA

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Indice

Glossario	7
Sezione I Scopo del contratto e prestazioni	10
Articolo 1 - Scopo del Contratto	10
Articolo 2 - Prestazioni in caso di decesso	10
2.1 Capitale in caso di Decesso in relazione ai Premi Ricorrenti durante il Piano di Pagamento Premi	11
2.2 Capitale in caso di Decesso in relazione ai Premi Ricorrenti dopo la conclusione del Piano di Pagamento Premi	11
2.3 Capitale in caso di Decesso in relazione ai Premi Aggiuntivi	12
2.4 Valorizzazione del Capitale in caso di Decesso	12
Articolo 3 - Sottoscrizione del Contratto	13
Sezione II Esclusioni e limitazioni	13
Articolo 4 - Esclusioni e Limitazioni	13
4.1 Esclusioni	13
4.2 Limitazioni	14
Articolo 5 - Documentazione medica	14
Sezione III Obblighi delle parti	15
Articolo 6 - Linee MultInvest	15
6.1 Composizione delle Linee MultInvest Guidate	15
6.2 Attività di monitoraggio trimestrale	15
6.3 Ribilanciamento trimestrale delle Linee MultInvest	16
6.4 Switch Straordinario e modifica delle Linee MultInvest	16
Articolo 7 - Monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto	16
Articolo 8 - Investimento dei Premi	17
Articolo 9 - Operazioni di Switch	17
9.1 Operazioni di Switch	17
9.2 Regole per operazioni di Switch	18
Articolo 10 - Gestione Separata	18
Articolo 11 - Valore della Quota degli OICR	19
Articolo 12 - Opzione di conversione del Riscatto totale in rendita	20
Articolo 13 - Opzioni contrattuali	21
13.1 Piano di erogazione di prestazioni periodiche	21
13.2 Take Profit	22
13.3 Life Cycle	23
Articolo 14 - Beneficiari	24

14.1	Designazione dei Beneficiari	Errore. Il segnalibro non è definito.
14.2	Designazione di più di un Beneficiario.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
14.3	Designazione degli eredi come Beneficiari.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
14.4	Decesso di un Beneficiario.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 15 - Pagamenti.....		25
15.1	Pagamenti del Capitale in caso di Decesso	25
15.2	Pagamenti del capitale in caso di Riscatto totale/parziale.....	26
15.3	Documentazione richiesta da Zurich per procedere ai pagamenti.....	26
Sezione IV Premi e costi		28
Articolo 16 - Premi.....		28
16.1	Premi Ricorrenti.....	28
16.2	Premi Aggiuntivi.....	29
16.3	Rifiuto del pagamento di Premi Aggiuntivi.....	29
16.4	Modalità di versamento.....	29
16.5	Inadempimento ai versamenti dei Premi del Piano di Pagamento Premi.....	29
Articolo 17 - Costi		30
17.1	Caricamento.....	30
17.2	Costo Fisso di Gestione	30
17.3	Commissione di Gestione del Contratto.....	30
17.4	Costi gravanti sugli OICR collegati al Contratto.....	30
17.5	Utilità retrocesse dalle Società di Gestione	31
17.6	Distribuzione dei dividendi.....	31
17.7	Spesa di Gestione	31
Sezione V Durata della copertura, recesso e revoca.....		31
Articolo 18 - Durata.....		31
Articolo 19 - Conclusione e Decorrenza del Contratto.....		31
19.1	Conclusione del Contratto.....	31
19.2	Data di Decorrenza del Contratto.....	32
Articolo 20 - Revoca della Proposta e Recesso del Contratto		32
20.1	Diritto di revoca della Proposta.....	32
20.2	Diritto di recesso.....	32
Sezione VI Riscatto		32
Articolo 21 - Diritto di Riscatto.....		33
21.1	Regole comuni per la determinazione dell'importo di Riscatto totale/parziale	33
21.2	Penalità di Riscatto e modalità di applicazione	34
Sezione VII Altre disposizioni.....		34
Articolo 22 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato		34
Articolo 23 - Cessione, pegno e vincolo		34
Articolo 24 - Comunicazioni		35
Articolo 25 - Legge applicabile e mediazione e competenza		36
Articolo 26 - Periodo di prescrizione		36
Articolo 27 - Tasse e oneri.....		36
Articolo 28 - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.....		36
Articolo 29 - Variazioni transnazionali di residenza		37

Articolo 30 - Modifiche contrattuali.....	37
Articolo 31 - Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.....	37
Articolo 32 - Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali.....	38
Articolo 33 - Conflitto di interessi.....	38
Allegato 1.....	39
Regolamento della Gestione separata "Fondo Zurich Trend".....	39

Glossario

Appendice: indica il documento che forma parte integrante del Contratto originariamente sottoscritto dal Contraente e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti, in ogni caso concordati tra Zurich e il Contraente.

Aree Geografiche:

Area Euro: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna.

Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA European Free Trade Area): Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera.

Nord America: Canada e Stati Uniti d'America.

Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore.

Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

OCSE o OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): Promuove la cooperazione internazionale fra i Paesi industrializzati ad economia di mercato. Tutti i paesi dell'Unione Europea (UE) fanno parte dei 30 membri dell'OCSE ed anche altri paesi come Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia.

Assicurato: l'assicurato, nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte (o sopravvivenza) deriva l'impegno della compagnia al pagamento del capitale.

Beneficiario: indica il soggetto o i soggetti, persone fisiche o giuridiche, designato o designati dal Contraente che riceve o ricevono la prestazione prevista dal Contratto in caso di decesso dell'Assicurato, vale a dire il Capitale in caso di Decesso.

Capitale in caso di Decesso: indica l'ammontare corrisposto da Zurich al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato, calcolato ai sensi del Contratto.

Caricamento: indica il costo applicato sui Premi e che è volto a coprire i costi di distribuzione del Contratto come indicato nell'articolo 17.1.

Commissione di Gestione: indica le somme pagate a Zurich a fronte delle attività della compagnia di cui agli articoli 6 e 7, mediante cancellazione di Quote degli OICR che compongono ciascuna Linea MultiInvest ai sensi dell'articolo 17.3.

Contraente: indica la persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato, che stipula il Contratto e versa i Premi a Zurich.

Contratto: indica il presente contratto.

Controvalore delle Quote: L'importo ottenuto moltiplicando il valore unitario - espresso in Euro - della quota dell'OICR per il numero delle quote di OICR collegate al Contratto ad una determinata data. Il Controvalore delle Quote dipende dal valore della Quota degli OICR.

Costo fisso di Gestione: indica il costo applicato sui Premi ai sensi dell'articolo 17.2.

Data di Decorrenza del Contratto: indica la data individuata ai sensi dell'articolo 19.2.

Data di Decorrenza del Premio: per ciascun Premio Ricorrente indica la data prevista all'articolo 16.1, e per ciascun Premio Aggiuntivo indica la data prevista all'articolo 16.2.

Data di Deduzione dei Costi: indica la data così definita all'articolo 17.3.

Data di Notifica del Decesso: indica la data così definita all'articolo 2.4.

Data di Richiesta di Switch: indica la data così definita all'articolo 9.2.

Diritto all'oblio oncologico: in relazione alla stipula o al rinnovo di contratti assicurativi, il diritto riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini, incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito a patologie oncologiche da cui le stesse siano state affette e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, da più di 10 anni oppure da più di 5, se la malattia è insorta prima dei 21 anni. Con riferimento a specifiche patologie oncologiche previste dall'allegato I del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, sono definiti termini inferiori rispetto a quelli indicati dalla legge in tema di oblio oncologico (legge 193/2023). Il trattamento attivo della patologia è concluso, in mancanza di recidive, alla data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Età Assicurativa: indica l'età dell'Assicurato che si ottiene applicando la modalità di calcolo secondo la quale lo stesso mantiene la medesima età nei sei mesi che precedono e che seguono il suo compleanno.

Fattori ESG: per fattori ESG o fattori di sostenibilità si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Gestione Separata: indica il Fondo denominato Zurich Trend il cui regolamento è riportato nell'Allegato 1.

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno lavorativo in cui Zurich sia aperta per lo svolgimento delle operazioni relative al Contratto.

Linee MultiInvest: indica le Linee Active 40, Active 50 ESG e Active 80 di cui all'articolo 1.

OICR: indica gli organismi di investimento collettivo del risparmio ai quali il Contratto è direttamente collegato. Per OICR si intendono i fondi comuni di investimento, le SICAF e le SICAV.

Periodo di Riattivazione: indica il periodo così definito dall'articolo 16.5.

Piano di Pagamento Premi: indica il piano di versamenti che il Contraente deve osservare per versare i Premi Ricorrenti.

Piano di erogazione di Prestazioni periodiche: l'opzione piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al contraente, per una durata di tempo prestabilita (5 o 10 anni a scelta del contraente), di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai premi destinati agli OICR.

Polizza: indica la Lettera di Accettazione e la lettera di conferma dell'investimento, unitamente a qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o Appendice emessa da Zurich.

Premi: indica i Premi Ricorrenti e gli eventuali Premi Aggiuntivi.

Premio Aggiuntivo: indica il premio che il Contraente può liberamente decidere di versare nel corso della durata del Contratto ai sensi dell'articolo 16.2.

Premi Ricorrenti: indica i Premi che il Contraente versa ai sensi del Piano di Pagamento Premi.

Premio Investito: indica un ammontare corrispondente a quello del Premio Versato dedotti il Costo fisso di Gestione e il Caricamento, ove applicati.

Premio Versato: indica l'importo versato dal Contraente a Zurich nella forma del premio Ricorrente e/o dell'eventuale Premio Aggiuntivo.

Proposta: indica il modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta a Zurich la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quota: indica l'unità di misura in cui è suddiviso il patrimonio di un OICR. Quando si sottoscrive un OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario espresso in Euro) ad un determinato prezzo.

Recesso: indica il diritto del Contraente e di Zurich di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti come specificato all'articolo 20.2.

Revoca: Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di Assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Ribilanciamento: indica l'operazione di Switch che modifica l'allocazione delle Linee MultiInvest sulla base del monitoraggio effettuato da Zurich ai sensi dell'articolo 6.

Ricorrenza annuale: indica l'anniversario annuale della Data di Decorrenza del Contratto assicurativo.

Ricorrenza semestrale: indica l'anniversario semestrale della Data di Decorrenza del Contratto.

Regolamento dell'OICR: indica il documento che riporta la disciplina dell'OICR, e che include informazioni sull'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata dell'OICR stesso, ed altre caratteristiche (ivi compreso i costi, le situazioni di differimento delle operazioni in Quote, la liquidazione, la chiusura e la fusione per incorporazione).

Riscatto: indica la facoltà del Contraente di richiedere – in tutto o in parte – la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al Contratto.

Società di Gestione: indica le società cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Spesa di Gestione: indica la spesa di gestione applicata da Zurich sulla Gestione Separata ai sensi dell'articolo 17.7.

Switch: indica l'operazione con cui si effettua il passaggio da una Linea MultiInvest a un'altra e/o l'eventuale mutamento della percentuale di Premi investita nella Gestione Separata.

Switch Straordinario: indica lo switch effettuato con le modalità previste all'articolo 6.4.

Tariffa: indica la tariffa applicata al Contratto tra quelle previste all'art 17.

Utilità Retrocesse: indica le utilità retrocesse di cui all'articolo 17.5 del Contratto.

Zurich: indica la società Zurich Investments Life S.p.A autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto.

Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l'"ora" e il "giorno". Pertanto, laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l'"anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

Sezione I

Scopo del contratto e prestazioni

Articolo 1 - Scopo del Contratto

Zurich **MultInvest PAC** è un contratto assicurativo multiramo a vita intera, che prevede il pagamento di Premi Ricorrenti. I Premi Ricorrenti devono essere versati secondo quanto previsto dal Piano di Pagamento Premi stabilito dal Contraente. I Premi Ricorrenti possono, se il Contraente lo vuole, essere integrati con Premi Aggiuntivi.

Il Contratto ha come scopo quello di costituire un capitale attraverso l'investimento negli OICR collegati al Contratto tramite le Linee MultInvest e indicati nell'Allegato 2 "Elenco OICR collegabili al contratto" e nella Gestione Separata denominata Zurich Trend disciplinata dal regolamento riportato nell'Allegato 1.

Le prestazioni di Zurich sono espresse:

- (i) in Quote degli OICR¹;
- (ii) in un capitale assicurato corrispondente alla somma dei Premi Investiti in Gestione Separata aggiornati.

Il cliente ha la possibilità di scegliere tra due linee di investimento chiamate Linee MultInvest. Ciascuna di esse è una combinazione definita di OICR (10 al massimo), scelti da Zurich tra quelli collegabili al Contratto. La composizione delle Linee MultInvest può essere modificata nel tempo e con i modi descritti in dettaglio al successivo articolo 6. Le Linee MultInvest sono le seguenti:

- **Linea Multinvest Active 40**
- **Linea Multinvest Active 50 ESG**
- **Linea Multinvest Active 80**

Al momento della sottoscrizione della Proposta il Contraente deve scegliere una Linea MultInvest o una combinazione fra Linea MultInvest e Gestione Separata tra quelle indicate nella Proposta, in cui investire i Premi. Nel corso del Contratto, e con le modalità indicate all'articolo 9 il Contraente può passare a una diversa combinazione fra Linea MultInvest e Gestione Separata o a una diversa Linea MultInvest.

Zurich sceglie gli OICR – indicati nell'allegato 2 "Elenco degli OICR collegabili al Contratto" - ed effettua per le Linee MultInvest, un'attività di composizione, monitoraggio, ribilanciamento trimestrale automatico con le modalità indicate ai successivi articoli 6.1, 6.2 e 6.3 e un'attività di monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto con le modalità indicate al successivo articolo 7.

Articolo 2 - Prestazioni in caso di decesso

Zurich si impegna a corrispondere al/i Beneficiario/i designato/i o agli aventi diritto un Capitale in caso di Decesso dell'Assicurato, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente articolo 2. Nei casi di esclusione o limitazione previsti dal Contratto, il Capitale in caso di Decesso dell'Assicurato sarà calcolato come indicato negli articoli 4.1 e 4.2.

Il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto indipendentemente dal luogo in cui si verifica il decesso. Non rilevano eventuali cambiamenti nella professione o nello stato di salute dell'Assicurato avvenuti successivamente alla Data di Decorrenza di ciascun Premio così come definita ai successivi articoli 16.1 e 16.2.

Il Contraente accetta un grado di rischio finanziario variabile in funzione della ripartizione dei Premi tra la componente relativa alla Linea MultInvest e la Gestione Separata. Infatti, relativamente alla parte di premio/i investito/i in quote di OICR, Zurich non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo.

Pertanto il Contraente si assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle Quote – che, in caso di decesso/riscatto/recesso, lo stesso o gli aventi diritto possano ricevere un ammontare inferiore ai Premi Investiti come di volta in volta specificato.

Anche l'investimento in Gestione separata comporta il rischio di ricevere un ammontare inferiore del Premio, in quanto la prestazione garantita collegata alla Gestione Separata è prevista esclusivamente nei casi elencati all'articolo 10 lettera c.

Le regole ordinarie per il calcolo dell'importo del Capitale in Caso di Decesso sono descritte di seguito.

¹ Questo significa che il valore delle prestazioni varia a seconda del valore delle Quote degli OICR.

2.1 Capitale in caso di Decesso in relazione ai Premi Ricorrenti durante il Piano di Pagamento Premi

In questo caso, l'importo del Capitale in caso di Decesso² è pari alla somma tra il capitale corrispondente alla parte di Premio Investito nella Gestione Separata aggiornato, al netto degli eventuali importi riscattati, che non potrà in ogni caso essere inferiore all'ammontare dei Premi Investiti nella Gestione Separata, e, **alternativamente**:

- (i) il Controvalore delle Quote investite negli OICR, quando l'ammontare di tale controvalore è maggiore dell'ammontare dei Premi Investiti; oppure
- (ii) il Controvalore delle Quote incrementato di un importo tale da raggiungere l'ammontare dei Premi Investiti, nel caso in cui il Controvalore delle Quote sia inferiore all'ammontare dei Premi Investiti. **Tale incremento, sommato alla maggiorazione relativa ai Premi Aggiuntivi descritta ai successivi punti 2.2 e 2.3, non potrà in ogni caso essere superiore a 50.000 Euro.**

Si precisa inoltre che, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. l'Assicurato del presente Contratto sia anche assicurato di uno o più contratti multiramo a premi ricorrenti emessi da Zurich;
2. in caso di decesso, la somma delle maggiorazioni previste in relazione a ciascuno di tali contratti ecceda nel complesso Euro 50.000,00.

la maggiorazione complessiva dovuta sarà pari a Euro 50.000,00 e sarà suddivisa in proporzione all'importo delle maggiorazioni di ciascun contratto³.

2.2 Capitale in caso di Decesso in relazione ai Premi Ricorrenti dopo la conclusione del Piano di Pagamento Premi

In questo caso, l'importo del Capitale in caso di Decesso⁴ è pari alla somma tra il capitale corrispondente alla parte di Premio Investito nella Gestione Separata aggiornato, al netto degli eventuali importi riscattati, che non potrà in ogni caso essere inferiore all'ammontare dei Premi Investiti nella Gestione Separata, e, **alternativamente**:

- (i) il Controvalore delle Quote investite negli OICR, quando l'ammontare di tale controvalore è maggiore dell'ammontare dei Premi Investiti, oppure
- (ii) il Controvalore delle Quote maggiorato di una percentuale pari a quella descritta nella seguente Tabella, nel caso in cui il Controvalore delle Quote sia inferiore all'ammontare dei Premi Investiti con il massimo dei premi Investiti. **La maggiorazione, sommata anche di quella relativa ai Premi Aggiuntivi, non potrà in ogni caso essere superiore a 50.000 Euro.**

² Ipotizzando la somma dei premi investiti al netto di tutti i costi gravanti sul premio in GS pari a 50.000 e la somma dei premi investiti al netto di tutti i costi gravanti sul premio in Linea Guidata pari a 70.000 e il capitale in caso di decesso sarà pari alla somma tra:

- Premi investiti e aggiornati in GS se superiore a 50.000 altrimenti 50.000

e

- Controvalore delle quote al momento del decesso se superiore a 70.000 altrimenti 70.000 (con il massimo di incremento pari a 50.000 euro).

Esempio 1

- Premi Investiti nella Gestione Separata e aggiornati fino al momento del decesso pari a 48.000 euro
- Controvalore delle Quote al momento del decesso pari a 80.000 euro

Il capitale in caso di decesso sarà pari alla somma tra i premi investiti in GS e il controvalore delle quote della Linea Guidata: 50.000 + 80.000 = 130.000 euro

Esempio 2

- Premi Investiti nella Gestione Separata e aggiornati fino al momento del decesso pari a 60.000 euro
- Controvalore delle Quote al momento del decesso pari a 50.000 euro.

Il capitale in caso di decesso sarà pari alla somma tra i premi investiti e aggiornati in GS e i premi investiti nella Linea Guidata: 60.000 + 70.000 = 130.000 euro

³ Ad esempio: Ipotizzando di avere 3 contratti con il medesimo Assicurato e che l'Incremento complessivo calcolato alla data di notifica del decesso sia pari a 105.000€ (60.000€ sul Contratto 1, 30.000€ sul Contratto 2 e 15.000€ sul Contratto 3) superiore quindi all'incremento massimo dovuto pari a 50.000€, l'incremento dovuto su ciascun contratto sarà riproporzionato come segue:

- Contratto 1: Incremento dovuto = $60.000\text{€}/105.000\text{€} \times 50.000\text{€} = 28.571\text{€}$
- Contratto 2: Incremento dovuto = $30.000\text{€}/105.000\text{€} \times 50.000\text{€} = 14.286\text{€}$
- Contratto 3: Incremento dovuto = $15.000\text{€}/105.000\text{€} \times 50.000\text{€} = 7.143\text{€}$

⁴ Ipotizzando la somma dei premi investiti al netto di tutti i costi gravanti sul premio in GS pari a 50.000 e la somma dei premi investiti al netto di tutti i costi gravanti sul premio in Linea Guidata pari a 70.000 e il capitale in caso di decesso per un Assicurato di età di 68 anni sarà pari alla somma tra:

- Premi investiti e aggiornati in GS se superiore a 50.000 altrimenti 50.000

e

- Controvalore delle quote al momento del decesso se superiore a 70.000 altrimenti il controvalore maggiorato del 3,00% (con il massimo di maggiorazione pari a 50.000 euro).

Esempio 1

- Premi Investiti nella Gestione Separata e aggiornati fino al momento del decesso pari a 48.000 euro
- Controvalore delle Quote al momento del decesso pari a 80.000 euro

Il capitale in caso di decesso sarà pari alla somma tra i premi investiti in GS e il controvalore delle quote della Linea Guidata: 50.000 + 80.000 = 130.000 euro

Esempio 2

- Premi Investiti nella Gestione Separata e aggiornati fino al momento del decesso pari a 60.000 euro
- Controvalore delle Quote al momento del decesso pari a 50.000 euro

Il capitale in caso di decesso sarà pari alla somma tra i premi investiti e aggiornati in GS e il controvalore delle quote della Linea Guidata maggiorato del 3,00%: $60.000 + (50.000 + (50.000 \times 3,00\%)) = 111.500$ euro

Tabella 1

Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Maggiorazione
Fino a 70 anni	3,00%
Oltre i 70 anni	1,00%

Si precisa inoltre che, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. l'Assicurato del presente Contratto sia anche assicurato di uno o più contratti multiramo a premi ricorrenti emessi da Zurich;
2. in caso di decesso la somma delle maggiorazioni previste in relazione a ciascuno di tali contratti ecceda nel complesso Euro 50.000,00,

la maggiorazione complessiva dovuta sarà pari a Euro 50.000,00 e sarà suddivisa in proporzione all'importo delle maggiorazioni di ciascun contratto.

2.3 Capitale in caso di Decesso in relazione ai Premi Aggiuntivi

Per la determinazione del Capitale in caso di Decesso in relazione ai Premi Aggiuntivi Zurich applicherà l'articolo 2.2.

2.4 Valorizzazione del Capitale in caso di Decesso

Per la componente di Premio collegata alla Linea MultiInvest, ai fini del calcolo di quanto dovuto da Zurich si fa riferimento al Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea MultiInvest selezionata al terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Notifica del Decesso⁵.

La **Data di Notifica del Decesso** corrisponde al giorno lavorativo in cui Zurich abbia ricevuto la copia del certificato di morte dell'Assicurato.

Per la componente di Premio collegata alle quote di OICR per ottenere le somme da versare al Beneficiario in seguito al decesso dell'Assicurato, Zurich effettua uno o più ordini di disinvestimento delle Quote.

Ove risulti impossibile calcolare il valore della Quota di uno o più OICR in cui la Linea MultiInvest è investita⁶ potrebbe non essere possibile disinvestire le Quote degli OICR alla data di disinvestimento sopra descritta (ovvero il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Notifica del Decesso) o per i 20 giorni successivi. In tale caso il Controvalore delle Quote sarà calcolato secondo i seguenti parametri:

1. in base all'ultimo valore della Quota disponibile per gli OICR di cui non è possibile calcolare il valore, esclusivamente nel caso in cui Zurich consideri tale valore congruo ed in linea con l'effettivo valore degli OICR. La valutazione della congruità sarà basata su: (a) il periodo di tempo intercorso dalla Data di Notifica del Decesso; (b) le condizioni di mercato in quel momento; (c) l'asset allocation degli OICR e la loro politica di investimento⁷; (d) la durata prevista della sospensione del calcolo del Valore della Quota; ed (e) i motivi che hanno determinato la sospensione del calcolo del Valore della Quota degli OICR⁸.
2. se Zurich non considera l'ultimo valore disponibile della Quota congruo ed in linea con l'effettivo valore di quegli OICR, il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea MultiInvest sarà determinato sulla base del **"valore congruo"** o **"fair value"**⁹ del valore della Quota determinato da Zurich e calcolato, qualora possibile, sulla base delle informazioni disponibili. Il fair value del Valore della Quota sarà calcolato da Zurich in buona fede e comunicato per iscritto al/i Beneficiario/i: entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, se il/i Beneficiario/i non intende/intendono accettare il valore proposto, può/possono chiedere che la prestazione in caso di decesso venga calcolata in base al primo valore della Quota degli OICR che verrà reso disponibile dalle Società di Gestione. In questo caso il/i Beneficiario/i accetta/accettano che Zurich effettui il pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi al giorno in cui sarà possibile calcolare il controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea MultiInvest e disinvestire le relative Quote. In caso di assenza di qualunque comunicazione ricevuta da Zurich entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui il/i Beneficiario/i ha/hanno ricevuto la comunicazione da parte di Zurich il fair value si intende accettato.

Per la componente di Premio collegata alla Gestione Separata, si fa riferimento al capitale aggiornato fino al 31 dicembre immediatamente precedente la data di notifica del decesso, ulteriormente aggiornato *pro rata temporis* fino alla data di notifica del decesso ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento realizzato dalla Gestione Separata, come descritto al successivo articolo 10, al netto dei costi previsti dal Contratto e dettagliatamente descritti all'articolo 17.

⁵ Ad esempio, se Zurich riceve copia del certificato di morte dell'Assicurato il 16 settembre 2019, la Data di Notifica del Decesso sarà il 16 settembre 2019. Per calcolare quanto dovuto da Zurich si fa riferimento al Controvalore delle Quote degli OICR al 19 settembre 2019.

⁶ Le circostanze in cui la Società di Gestione potrà differire o rifiutare le operazioni in quote sono richiamate all'articolo 11.

⁷ L'asset allocation è la strategia di suddivisione di un patrimonio in differenti tipologie di attività finanziarie (azioni, obbligazioni, liquidità, immobili, etc.). La politica di investimento rappresenta le modalità con cui la Società di Gestione vuole raggiungere l'obiettivo di investimento dell'OICR.

⁸ Ad esempio, l'ultimo valore della Quota disponibile potrebbe risultare non congruo perché: (i) è di molto precedente alla Data di Notifica del Decesso; (ii) è calcolato in un momento di flessione dei mercati e quindi non riflette l'attuale valore della Quota; (iii) la sospensione del calcolo del valore è dovuta ad eventi negativi che non erano noti al momento del calcolo e potrebbero incidere sul valore della quota.

⁹ Il "congruo valore" o *fair value* è il corrispettivo al quale la quota potrebbe essere acquistata sul mercato da un investitore ragionevole.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere **un ammontare inferiore del Premio** - collegati all'andamento della Gestione Separata e degli OICR collegati alla Linea MultiInvest scelta dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi e delle possibili prestazioni garantite legati alla Linea MultiInvest e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 10 lett. c.

Articolo 3 - Sottoscrizione del Contratto

Il Contratto può essere sottoscritto da un soggetto maggiorenne, in possesso di codice fiscale italiano, domiciliato in Italia e residente in Italia ai fini fiscali, o da una persona giuridica, che abbia la sede legale in Italia e la residenza in Italia ai fini fiscali.

Al momento della sottoscrizione della Proposta, l'Assicurato non deve avere un'Età Assicurativa superiore a 65 anni o inferiore a 18 anni. Inoltre, l'Età Assicurativa dell'Assicurato al momento della conclusione del Piano di Pagamento Premi non può superare i 75 anni.

Il Contratto non può essere sottoscritto da fiduciarie che operino nell'interesse di una persona fisica che sia domiciliata e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia.

Il Contratto non può, inoltre, essere sottoscritto da trusts che operino nell'interesse di un disponente che sia domiciliato e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia oppure operino nell'interesse di un trustee, un protector, un beneficiario o categoria di beneficiari identificabili, o di altri soggetti che esercitano il controllo effettivo finale sul trust, che siano residenti negli Stati Uniti d'America o US Territories¹⁰.

Il Contratto non può, infine, essere sottoscritto da persone giuridiche qualificabili come Passive NFFE (ovvero Entità non finanziaria estera passiva), ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, delle disposizioni attuative e s.m.i., il cui titolare effettivo sia residente negli Stati Uniti d'America o US Territories.

Sezione II

Esclusioni e limitazioni

Articolo 4 - Esclusioni e Limitazioni

4.1 Esclusioni

Sono previste delle cause di esclusione dalla copertura assicurativa **nei casi in cui il decesso derivi direttamente o indirettamente da:**

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- pratica delle attività sportive pericolose, anche se praticate occasionalmente, come ad esempio sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, arrampicata libera, torrentismo, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, sport da combattimento e sport estremi in genere;

¹⁰ Per Stati Uniti d'America o US Territories si intendono i 50 Stati ricompresi negli Stati Uniti d'America, incluso Washington D.C. (distretto di Columbia) e i territori controllati dal governo federale degli Stati Uniti quali Guam, Puerto Rico, US Virgin Isles, American Samoa, Federated States of Micronesia, Midway Islands, Northern Mariana Islands, Republic of Palau e Republic of Marshal Islands.

- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avvenuto entro due anni dalla Data di Decorrenza del contratto;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto e cronico.
- a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- patologie pregresse e diagnosticate in epoca antecedente alla Data di Decorrenza del Contratto.

Qualora il decesso fosse riconducibile ad una delle cause sopra elencate Zurich liquiderà, in favore del/i Beneficiario/i designato/i, un importo pari al Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea MultiInvest alla Data di Notifica del Decesso e il capitale corrispondente alla parte di premio eventualmente investita in Gestione Separata aggiornata fino alla Data di Notifica del Decesso. Nel caso in cui Controvalore delle Quote degli OICR sia inferiore al Premio Investito, esso verrà maggiorato di un tasso aggiuntivo massimo pari allo 0,10%; l'importo corrisposto non potrà comunque superare il Premio Investito.

La maggiorazione attribuita relativa a tutti i premi versati nella polizza non può in ogni caso essere superiore a Euro 50.000.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere **un ammontare inferiore del Premio** - collegati all'andamento della Gestione Separata e degli OICR collegati alla Linea MultiInvest scelta dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi e delle possibili prestazioni garantite legati alla Linea MultiInvest e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 10 lett. c.

4.2 Limitazioni

L'assicurazione viene assunta senza visita medica. Conseguentemente la prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato è soggetta a regole specifiche nel caso in cui il decesso si verifichi nei 6 (sei) mesi che decorrono a seguito della decorrenza del contratto per i premi del piano e dal versamento di ciascun premio per il premio unico aggiuntivo (c.d. periodo di carenza).

Se il decesso dell'Assicurato si verifica durante tale periodo, Zurich liquiderà al/i Beneficiario/i designato/i un importo pari al Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea MultiInvest alla Data di Notifica del Decesso e il capitale corrispondente alla parte di premio eventualmente investita in Gestione Separata aggiornata fino alla data di notifica del decesso. Nel caso in cui l'ammontare del Controvalore delle Quote degli OICR sia inferiore al Premio Investito, esso verrà maggiorato di un tasso aggiuntivo massimo pari allo 0,10%; l'importo corrisposto non potrà comunque superare il Premio Investito.

La maggiorazione attribuita non può in ogni caso essere superiore a Euro 50.000.

La limitazione relativa al periodo di carenza non si applica, e pertanto Zurich liquiderà il Capitale in Caso di Decesso in base alle regole ordinarie di cui all'articolo 2, nel caso in cui il decesso, pur essendo avvenuto nel periodo di carenza, sia conseguenza diretta di una delle cause di seguito specificate purché essa abbia avuto inizio successivamente alla Data di Decorrenza del Contratto:

- tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere **un ammontare inferiore del Premio** - collegati all'andamento della Gestione Separata e degli OICR collegati alla Linea MultiInvest scelta dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi e delle possibili prestazioni garantite legati alla Linea MultiInvest e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 10 lett. c.

Articolo 5 - Documentazione medica

L'Assicurato autorizza, delega e conferisce mandato a Zurich ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse di Zurich e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e particolari categorie di dati relativi allo stato di salute ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto.

Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, Zurich, e / o i Beneficiari, si rivolgano al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.

Sezione III

Obblighi delle parti

Articolo 6 - Linee MultiInvest

6.1 Composizione delle Linee MultiInvest Guidate

Zurich effettua un'attività di composizione sulle Linee MultiInvest Active 40, Active 50 ESG e Active 80 individuando gli investimenti compatibili con il profilo di rischio di ciascuna Linea attraverso la selezione di OICR tra quelli collegabili al Contratto.

a) Composizione delle Linee MultiInvest Guidate Active 40 e Active 80

Per ciascuna Linea MultiInvest, Zurich ha definito uno specifico obiettivo di allocazione azionaria target predefinita. Ad esempio, la linea MultiInvest Active 20, ha come proprio obiettivo target un'allocazione azionaria pari al 20% del totale della linea stessa.

Sulla base delle condizioni di mercato in essere al momento in cui Zurich definisce le allocazioni delle linee guidate, Zurich provvede a determinare e allocare conseguentemente i pesi percentuali degli OICR che compongono la Linea Guidata ripartendoli tra strumenti del mercato obbligazionario e azionario, nel rispetto dell'obiettivo target definito.

b) Composizione della Linea MultiInvest Guidata Active 50 ESG

La Linea MultiInvest Guidata Active 50 ESG è composta, in misura prevalente, da OICR, scelti da Zurich tra quelli collegabili al Contratto, che rispondono ai criteri degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 2019/2088 (fattori ESG). In questo insieme posso rientrare OICR azionari, obbligazionari, bilanciati e flessibili che integrano i fattori ESG nella propria politica di investimento.

La composizione della Linea MultiInvest Guidata Active 50 ESG avviene selezionando gli OICR ESG, tra quelli collegabili al Contratto, più idonei a rappresentare le Linee Guidate attraverso un processo di classificazione degli OICR ESG che tenga conto del settore d'investimento nonché delle risultanze di analisi di tipo qualitativo e quantitativo (come ad esempio la valutazione del contesto di mercato di riferimento, la valutazione delle performance e dei livelli di rischio passati), a cui si aggiunge una valutazione complessiva del profilo di sostenibilità dei singoli OICR effettuata anche con il supporto di consulenti specializzati e utilizzando rating quantitativi forniti da provider esterni.

Al termine di tale attività di selezione, Zurich completa la composizione della Linea MultiInvest Guidata Active 50 ESG con l'assegnazione dei pesi percentuali agli OICR ESG selezionati.

L'attività di composizione delle Linee MultiInvest svolta da Zurich:

- avviene tramite l'utilizzo anche di dati quantitativi storici (che si riferiscono al passato) di misurazione del rischio e di performance che, pertanto, non sono rappresentativi di quelli futuri;
- non costituisce in alcun modo un impegno di Zurich a garantire un rendimento minimo dell'investimento finanziario né di restituzione dei Premi Investiti nelle Linee MultiInvest.

Nell'ambito dell'attività di individuazione delle categorie d'investimento e degli OICR più rappresentativi del profilo di rischio prefissato di ciascuna Linea MultiInvest, Zurich non includerà nella composizione delle Linee MultiInvest gli OICR che hanno una politica di investimento non compatibile con il livello di rischio prefissato o con la corretta operatività di ciascuna Linea MultiInvest.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere **un ammontare inferiore del Premio** - collegati all'andamento della Gestione Separata e degli OICR collegati alla Linea MultiInvest scelta dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi e delle possibili prestazioni garantite legati alla Linea MultiInvest e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 10 lett. c.

6.2 Attività di monitoraggio trimestrale

Zurich, esclusivamente su base trimestrale, effettua un'attività di monitoraggio della composizione in vigore delle Linee Guidate.

a) **Attività di monitoraggio trimestrale delle Linee MultiInvest Guidate Active 40 e Active 80**

Fermo restando che Zurich verifica nel continuo il rispetto dei limiti di rischiosità e dell'obiettivo specifico di allocazione azionaria massima attribuiti alle Linee Guidate, l'attività di monitoraggio trimestrale ha lo scopo di verificare, attraverso analisi quantitative e qualitative tipiche di ciascun mercato di riferimento se la composizione delle Linee Guidate in vigore è ancora adatta a rappresentare il profilo di rischio della Linea scelta dal Contraente alla luce della situazione del mercato finanziario in quel momento. In base al monitoraggio Zurich può decidere di cambiare la composizione della Linea Guidata, sostituendo gli OICR presenti e/o modificando la percentuale di investimento prevista in relazione agli OICR presenti.

b) **Attività di monitoraggio trimestrale della Linea MultiInvest Guidata Active 50 ESG**

L'attività di monitoraggio trimestrale della Linea MultiInvest Guidata Active 50 ESG ha lo scopo di classificare gli OICR ESG attraverso analisi sia qualitative che quantitative (come ad esempio la valutazione del contesto di mercato di riferimento, la valutazione delle performance e dei livelli di rischio passati).

Inoltre, Zurich monitora il profilo di sostenibilità di ciascun OICR attraverso l'utilizzo di consulenti specializzati e di rating quantitativi forniti da data provider esterni riconosciuti sul mercato per controllare il permanere delle condizioni di ammissibilità degli OICR ESG.

Sulla base dei risultati ottenuti, Zurich assegna un punteggio ad ogni OICR ESG in base al quale viene eventualmente modificata la composizione della Linea MultiInvest Guidata Active 50 ESG.

Il Contraente prende atto che l'attività di monitoraggio delle Linee Zurich MultiInvest PAC e l'eventuale modifica della composizione delle stesse sono effettuate esclusivamente su base trimestrale.

6.3 Ribilanciamento trimestrale delle Linee MultiInvest

A seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale delle Linee MultiInvest (vedi l'articolo 6.2 sopra), Zurich effettua, se necessario, un ribilanciamento degli investimenti, riallocando le somme investite.

Il ribilanciamento, **se necessario**, avviene trimestralmente, nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, tramite operazioni di Switch automatici non gravate da costi a carico del Contraente.

Zurich **può non effettuare** un'operazione di Ribilanciamento trimestrale (i) qualora gli esiti dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6.2 non comportino una modifica della composizione in vigore delle Linee MultiInvest; ii) qualora sussistano turbolenze sui mercati di riferimento degli OICR che, a giudizio di Zurich, rendono preferibile - nell'interesse del Contraente - non riallocare le somme o (iii) in caso di eventi straordinari che riguardano gli OICR, descritti all'articolo 1.1.

L'operazione di ribilanciamento trimestrale viene effettuata in due fasi:

1. in una prima fase avviene il disinvestimento delle Quote degli OICR della Linea MultiInvest, che - a seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale (vedi articolo 6.2 sopra) - risulta opportuno "vendere";
2. in una seconda fase Zurich provvede a investire il controvalore, derivante da tale disinvestimento, in Quote degli OICR compresi nella Linea MultiInvest (individuati a seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale).

Zurich si impegna a comunicare ai Contraenti il riepilogo delle operazioni di Switch automatico svolte nell'ambito dell'attività di ribilanciamento in occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale.

Le operazioni di disinvestimento (relative a ipotesi di Recesso, Riscatto, liquidazione del Capitale in caso di Decesso, Switch, erogazione delle prestazioni periodiche di cui all'articolo 13.1 e all'operazione di Take profit di cui all'articolo 13.2) pervenute a Zurich o programmate durante l'operazione di Ribilanciamento, verranno eseguite immediatamente dopo la conclusione del Ribilanciamento.

6.4 Switch Straordinario e modifica delle Linee MultiInvest

Nelle circostanze dettagliate all'articolo 11 che riguardano alcune vicende degli OICR che compongono le Linee MultiInvest e che comportano la necessità di sostituire uno o più di questi OICR, Zurich potrà effettuare uno Switch Straordinario, senza attendere la data di ribilanciamento trimestrale prevista. Lo Switch Straordinario è effettuato trasferendo il controvalore delle Quote dell'OICR oggetto di sostituzione verso un altro OICR disponibile tra quelli collegabili al Contratto che sia stato valutato idoneo a rappresentare la Linea MultiInvest scelta dal Contraente.

Zurich si impegna a comunicare ai Contraenti il riepilogo delle operazioni di Switch Straordinario in occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale.

Articolo 7 - Monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto

Allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente adeguata alle condizioni di mercato, Zurich effettua su base annuale un'attività di aggiornamento degli OICR collegabili alle Linee MultiInvest che può comportare (i) l'inserimento o (ii)

l'eliminazione di uno o più OICR. Le informazioni riguardanti i nuovi OICR collegabili al Contratto saranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.

In caso di eliminazione di un OICR dalla lista di quelli collegabili al Contratto, Zurich effettuerà uno Switch Straordinario, trasferendo il controvalore delle Quote possedute dai contraenti dell'OICR oggetto di sostituzione verso un altro OICR disponibile tra quelli collegabili al Contratto che sia stato valutato idoneo a rappresentare la Linea MultiInvest scelta dal Contraente.

Articolo 8 - Investimento dei Premi

I Premi, diminuiti dell'eventuale Costo Fisso di Gestione e del Caricamento sono investiti negli OICR che compongono la Linea MultiInvest scelta dal Contraente o nella Linea MultiInvest scelta dal Contraente e nella Gestione Separata, nella percentuale prescelta dal Contraente fra quelle indicate nella Proposta.

Per la parte di Premi collegata alla Linea MultiInvest, Zurich determina il numero delle Quote in cui investire dividendo l'importo di ciascun Premio, decurtato dell'eventuale Costo Fisso di Gestione e del Caricamento, per il valore della Quota degli OICR che compongono la Linea calcolato il terzo Giorno Lavorativo successivo alla data in cui Zurich riceve l'incasso di ciascun premio.

Zurich comunica al Contraente, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di investimento (ossia la data di valorizzazione delle Quote), l'avvenuta conversione del Premio in Quote degli OICR che compongono la Linea MultiInvest mediante comunicazione scritta che indica:

- l'ammontare del Premio Versato e del Premio Investito;
- la Data di Decorrenza del Contratto;
- la data di valorizzazione delle Quote;
- il numero delle Quote attribuite a ciascun OICR che compone la Linea MultiInvest scelta;
- il valore unitario delle Quote degli OICR e la data di valorizzazione.

In occasione di tale comunicazione Zurich comunica al Contraente anche il dettaglio dell'investimento nella Gestione Separata.

Qualora il Contraente abbia scelto il frazionamento mensile o trimestrale del Piano Pagamento Premi Zurich avrà la facoltà di inviare in ciascun semestre una comunicazione cumulativa per tutti i premi pagati relativi al Piano.

Una comunicazione contenente le stesse informazioni sarà trasmessa, con le stesse tempistiche, da Zurich al Contraente in occasione del versamento di ogni Premio Aggiuntivo. Anche in questi casi, Zurich informerà il Contraente dell'investimento nella Gestione Separata.

Nel caso in cui vengano trasmesse a Zurich più richieste nello stesso Giorno Lavorativo, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch di cui al successivo articolo 9 ed infine alle operazioni di disinvestimento. **Il Contraente può indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Articolo 9 - Operazioni di Switch

9.1 Operazioni di Switch

Nel corso del Contratto, il Contraente può chiedere per iscritto a Zurich di modificare la Linea MultiInvest scelta o la combinazione fra la linea MultiInvest e la Gestione Separata secondo quanto previsto di seguito.

Il Contraente può passare in ogni momento da una Linea MultiInvest a un'altra Linea MultiInvest, oppure modificare la combinazione fra la Linea MultiInvest e la Gestione Separata, scegliendone una diversa fra quelle indicate nella Proposta, presentando una richiesta di Switch.

Nella Richiesta di Switch dovrà essere indicata la nuova combinazione tra Linea MultiInvest e Gestione Separata. A seconda dei casi l'operazione di Switch potrebbe prevedere una o entrambe le seguenti operazioni:

1. il disinvestimento **totalmente** delle Quote degli OICR che compongono la Linea MultiInvest collegata al Contratto (**la Linea di origine**) per reinvestirle in Quote degli OICR di un'altra Linea MultiInvest (**la Linea di destinazione**);
2. la modifica della combinazione della Linea MultiInvest con la Gestione Separata, attraverso il disinvestimento di tutto o parte del capitale investito in gestione separata o di tutto o parte del controvalore delle quote investito in OICR.

Il processo di disinvestimento/reinvestimento avverrà secondo le seguenti fasi:

1. **disinvestimento:** in questa prima fase avverrà il disinvestimento di quote degli OICR della Linea MultiInvest di origine utilizzando il valore unitario delle quote degli OICR rilevate il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di richiesta di Switch e/o il disinvestimento della Gestione Separata;

Il valore di switch in uscita dalla Gestione Separata è pari al capitale aggiornato fino al 31 dicembre immediatamente precedente la data di richiesta di Switch, ulteriormente aggiornato *pro rata temporis* fino alla data di richiesta di switch ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento realizzato dalla Gestione Separata al netto dei costi previsti all'articolo 17.

2. **investimento:** una volta terminato il disinvestimento delle Quote e/o della Gestione Separata, Zurich provvederà a investire il relativo importo, in quote degli OICR della Linea di destinazione utilizzando il valore delle quote degli OICR rilevate il terzo giorno lavorativo successivo al giorno in cui è terminato il disinvestimento descritto al punto 1 e/o nella Gestione Separata.

9.2 Regole per operazioni di Switch

La **Data di Richiesta di Switch** coincide con il Giorno Lavorativo in cui Zurich abbia ricevuto la Richiesta di Switch debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Le operazioni di Switch sono illimitate.

Una volta portata a termine l'operazione di Switch, Zurich comunicherà al Contraente le seguenti informazioni:

- gli OICR coinvolti nello Switch;
- il numero, il valore della Quota degli OICR e il Controvalore delle Quote disinvestite e di quelle attribuite; e
- la/le data/e di esecuzione dell'operazione di Switch.

Allo scopo di tutelare i Contraenti e salvaguardare l'equilibrio e la stabilità della Gestione Separata, **Zurich si riserva il diritto di non accettare le operazioni di Switch che implicano disinvestimento o investimento nella Gestione Separata.**

Nel caso in cui alla Data di Richiesta di Switch siano in corso operazioni sulle Quote (ad esempio disinvestimenti) già disposte dal Contraente o da Zurich, l'operazione di Switch verrà presa in carico per l'esecuzione dopo la conclusione dell'operazione in corso.

Nel caso in cui siano inviate a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **E' facoltà del Contraente indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Articolo 10 - Gestione Separata

Il Contraente può destinare una porzione dei Premi oltre che ad una delle Linee MultiInvest sopra descritte, anche alla Gestione Separata denominata **Zurich Trend**.

a) Limiti di investimento

Il Contraente destina una porzione di ciascun premio nella Gestione Separata nella misura indicata nella Proposta. Resta inteso che – in ogni caso – il cumulo dei Premi massimo, al netto dei Premi relativi ad eventuali riscatti parziali e operazioni di Switch, che il singolo contraente può versare nella Gestione Separata Zurich Trend **tenendo conto di tutte le polizze vita alla stessa collegate**, non potrà essere complessivamente superiore a 1.000.000,00 di Euro. Rimane fermo il limite di complessivi 2.500.000,00 di Euro previsto all'articolo 16 per i Premi versati in relazione al Contratto.

La percentuale investita in Gestione Separata può essere soggetta a modifica nel corso della durata contrattuale e per i seguenti motivi:

- a seguito dell'andamento del valore della quota degli OICR che compongono la Linea MultiInvest;
- a seguito dell'erogazione della prestazione periodica ai sensi dell'articolo 13.1;
- a seguito dell'attivazione delle Opzioni Take Profit e Life Cycle ai sensi degli articoli 13.2 e 13.3.

L'importo complessivo dei premi versati nella Gestione Separata Zurich Trend da un unico Contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto, non potrà essere superiore a 30 milioni di Euro. Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella Gestione Separata Zurich Trend da un unico Contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 90 Milioni di Euro.

b) Modalità e misura di aggiornamento del capitale assicurato

Zurich, entro il 31 dicembre di ciascun anno, determina la **misura di aggiornamento** del capitale assicurato da attribuire ai Contraenti. Per misura di aggiornamento si intende il **rendimento realizzato dalla Gestione Separata** nel periodo di osservazione **dedotti i costi** indicati al successivo articolo 17. Per periodo di osservazione si intende, invece, il periodo di 12 mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10 – 30/9)

La misura di aggiornamento come sopra determinata viene attribuita ai contraenti con effetto 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo aggiornamento verrà applicato a ciascun premio per la frazione di anno intercorsa tra la data di decorrenza del contratto, oppure di decorrenza di ciascun premio, ed il 31 dicembre successivo.

Successivamente, il capitale assicurato, incrementato dei precedenti aggiornamenti, viene aggiornato annualmente ogni 31 dicembre con modalità identiche. **L'importo del capitale così aggiornato viene comunicato di volta in volta al Contraente.**

In caso di Riscatto o decesso dell'Assicurato, il capitale aggiornato all'ultimo 31 dicembre precedente la Data di Richiesta di Riscatto o la Data di Notifica del Decesso, a seconda dei casi, viene ulteriormente capitalizzato pro rata per la frazione d'anno intercorsa tra il 31 dicembre precedente la richiesta di Riscatto o la Data di Notifica del Decesso e la data della richiesta di Riscatto

o la Data di Notifica del Decesso, ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione, al netto dei costi previsti all'articolo 17¹¹.

La misura annua di aggiornamento attribuita al contratto potrà essere anche negativa. ¹²

Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto.

Pertanto, qualora la misura di aggiornamento attribuita al contratto risulti negativa per effetto dei costi e/o delle fluttuazioni anche negative del rendimento della gestione separata, il nuovo capitale aggiornato risulterà inferiore al capitale in vigore al 31 dicembre precedente.

c) Prestazione garantita: efficacia

c.1) Premi Ricorrenti

Il presente Contratto prevede il riconoscimento di una garanzia pari al Capitale Investito nella Gestione Separata nei seguenti casi:

- in caso di decesso dell'Assicurato durante la durata del Contratto;
- in caso di Riscatto esercitato:
 - o durante l'anno immediatamente successivo alla 10° Ricorrenza annuale
 - o durante l'anno immediatamente successivo alla 20° Ricorrenza annuale
 - o nel periodo successivo alla conclusione del Piano di Pagamento Premi

c.2) Premi Aggiuntivi

Il presente Contratto prevede il riconoscimento di una garanzia pari al Capitale Investito nella Gestione Separata nei seguenti casi:

- in caso di decesso dell'Assicurato durante la durata del Contratto;
- in caso di Riscatto nel periodo successivo al decimo anno dalla Data di Decorrenza del Premio Aggiuntivo o dalla data di Switch se successiva

Nei casi elencati ai punti c.1) e c.2) la prestazione non potrà risultare inferiore alla parte di Premio Investito nella Gestione Separata al netto degli eventuali riscatti parziali.

Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento della misura annuale di aggiornamento attribuita al contratto.

Il Contraente prende atto che la prestazione garantita è prevista esclusivamente nei casi sopra elencati. Pertanto in caso di Riscatto esercitato in periodi diversi da quelli sopra elencati di efficacia della garanzia, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo di Riscatto inferiore al Premio Investito in Gestione Separata a causa i) delle possibili fluttuazioni anche negative del rendimento della Gestione Separata e/o ii) dell'effetto dei costi complessivamente applicati di cui al successivo articolo 17.

Articolo 11 - Valore della Quota degli OICR

Gli OICR sono suddivisi in Quote di pari valore. Tale valore è espresso in Euro e viene calcolato periodicamente (es. giornalmente, settimanalmente, ecc.) da ciascuna Società di Gestione secondo la periodicità indicata nei prospetti e regolamenti relativi a ciascun OICR. Il valore della Quota dell'OICR è il prezzo al quale un investitore (e, quindi, anche Zurich) può sottoscrivere o chiedere il rimborso delle Quote.

Le Quote che verranno sottoscritte utilizzando i Premi Versati appartengono a Zurich. Di conseguenza, **né il Contraente né altri soggetti diversi da Zurich potranno vantare alcun diritto sugli OICR. Le Quote sono utilizzate al fine esclusivo di stabilire le prestazioni legate a tali OICR previste dal presente Contratto.**

In tutti i casi in cui il valore della Quota dell'OICR è disponibile, Zurich provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet secondo le norme di legge di volta in volta applicabili.

Salvo ove diversamente previsto, nei giorni in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore delle Quote degli OICR, Zurich considererà ai fini dell'esecuzione del Contratto il primo valore delle Quote degli OICR reso successivamente disponibile dalla Società di Gestione dell'OICR (o dalla banca depositaria dello stesso).

¹¹ Ad esempio, se la Data di Richiesta di Riscatto è il 10 luglio 2025 e, relativamente alla Gestione Separata, il capitale aggiornato al 31 dicembre 2024 è pari a € 50.000, per calcolare il capitale aggiornato alla Data di Richiesta di riscatto verrà utilizzato il 75% del rendimento realizzato dalla gestione separata nel periodo di osservazione che si è concluso il 30 settembre 2024, da cui viene dedotta la Spesa di Gestione. Quindi se, ad esempio, il rendimento realizzato dalla Gestione Separata è pari a 3,50% la misura di aggiornamento sarà pari a 1,33% cioè $3,50\% \times 75\% = 2,63\%$ da cui viene dedotta una Spesa di Gestione pari a 1,30%, come descritto descritta all'articolo 17.7. Il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2024 e il 10 luglio 2025 è di 190 giorni. Il capitale aggiornato alla Data di Richiesta di Riscatto sarà quindi pari a € $50.000 \times (1 + 1,33\%)^{190/360} = € 50.350$.

¹² Ciò accade se il rendimento realizzato della gestione separata nel periodo di osservazione dovesse risultare inferiore a 1,30%. Ad esempio, ipotizzando un rendimento realizzato dalla Gestione Separata pari a 1,20% da cui viene dedotta la Spesa di Gestione descritta all'articolo 17.7 pari a 1,30%, la misura di aggiornamento attribuita sarà pari a -0,10% (cioè 1,20% - 1,30%).

11.1 Eventi straordinari che riguardano gli OICR

a) Sospensione del calcolo del valore delle Quote

Le Società di Gestione degli OICR possono, ai sensi di ciascun regolamento dell'OICR, sospendere temporaneamente il calcolo del valore delle Quote, determinando la sospensione delle sottoscrizioni, dei riscatti e dei rimborsi delle Quote dell'OICR.

In tali casi Zurich può, in base alle condizioni di mercato al tempo vigenti e nell'interesse del Contraente:

1. sospendere le operazioni sulle Quote il cui valore non è disponibile (es. sottoscrizioni, rimborsi, Switch) che si sarebbero dovute eseguire il giorno della sospensione o successivamente, eseguendole non appena possibile con modalità tali da tutelare i Contraenti (es. eseguendo gli investimenti nel rispetto, ove necessario, della priorità temporale);
2. eseguire le operazioni di investimento dei Premi attraverso l'acquisto di Quote di OICR appartenenti alla categoria liquidità;
3. intraprendere eventuali altre azioni (es. eliminazione dell'OICR dalla lista di quelli collegabili al Contratto).

In tutti i casi sopra menzionati, Zurich informerà tempestivamente il Contraente interessato della sospensione. Se il Contraente chiede il Riscatto totale nei periodi di sospensione, Zurich invia una comunicazione con le informazioni fornite dalla Società di Gestione in merito alla sospensione, ove disponibili.

Il Contraente prende atto che gli OICR normalmente non consentono pratiche abusive che possano influire negativamente sugli interessi degli investitori (esempio le c.d. operazioni di "market timing" e "excessive trading"¹³). Al fine di tutelare gli interessi di tutti gli investitori, gli OICR si riservano pertanto il diritto di posticipare o rifiutare qualsiasi richiesta da parte degli investitori che abbiano praticato, o che siano sospettati di realizzare, tali pratiche; gli OICR possono inoltre riservarsi la facoltà, in tali circostanze e ai sensi dei rispettivi regolamenti, di applicare dei costi aggiuntivi. Zurich può decidere in tali casi di rifiutare la richiesta d'investimento in un OICR nell'interesse dei Contraenti.

Il Contraente prende altresì atto che gli OICR possono, ai sensi dei rispettivi regolamenti, riservarsi il diritto di sospendere le transazioni per aver ricevuto richieste il cui importo complessivo superi il valore prefissato dalla Società di Gestione nell'interesse di tutti gli investitori (c.d. "gate"). In tali circostanze, le richieste di transazioni saranno posticipate da Zurich alla prima data utile.

Zurich potrà decidere di rifiutare qualsiasi richiesta d'investimento in un OICR, qualora tale decisione fosse assunta nell'interesse dei Contraenti.

b) Liquidazione, fusione per incorporazione e variazioni della struttura

Le Società di Gestione possono assumere decisioni che alterano le caratteristiche degli OICR gestiti, quali, ad esempio, interventi straordinari di liquidazione, fusione per incorporazione e variazioni sostanziali della struttura. Tali eventi sono descritti nel prospetto e nel regolamento di ciascun OICR. Zurich si impegna a tenere aggiornati i Contraenti in merito agli eventuali cambiamenti che alterino le caratteristiche degli OICR collegati alle Linee MultiInvest, con particolare riguardo alle operazioni di:

- liquidazione;
- fusione per incorporazione con altri OICR gestiti dalla medesima Società di Gestione;
- variazioni sostanziali della struttura dell'OICR (quali, ad esempio, modifiche della politica di investimento).

Nei casi sopra menzionati Zurich a propria discrezione, potrà effettuare una operazione di Switch Straordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 6.4.

Se il Contraente effettua versamenti di Premi Aggiuntivi in relazione all'OICR interessato dall'evento successivamente alla data prevista per l'operazione di Switch Straordinario, i Premi verranno investiti nell'OICR individuato da Zurich per la sostituzione.

c) Sospensione delle sottoscrizioni

Le Società di Gestione possono sospendere le sottoscrizioni delle Quote di OICR in via definitiva.

In tal caso Zurich informerà i Contraenti interessati in tempo ragionevole dopo avere avuto notizia della circostanza da parte della Società di Gestione dell'OICR.

In tali casi Zurich procederà a effettuare un ribilanciamento straordinario delle Linee MultiInvest.

Articolo 12 - Opzione di conversione del Riscatto totale in rendita

Dal quinto anno successivo alla Data di Decorrenza del Contratto e fermi restando i termini e le condizioni per l'esercizio del diritto di Riscatto descritte ai successivi articoli 21.1 e 21.2, l'importo di Riscatto totale può essere convertito, al netto delle eventuali imposte di legge e delle Penalità di Riscatto eventualmente applicate, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;

¹³ Le pratiche di market timing consistono in operazioni di sottoscrizione e rimborso a breve termine aventi ad oggetto quote OICR; l'excessive trading riguarda le ipotesi di moltiplicazione artificiosa delle operazioni di acquisto/vendita di uno strumento finanziario.

- b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni anche in caso di premorienza dell'Assicurato e, successivamente, vitalizia fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione pagabile finché l'Assicurato sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell'Assicurato in corso di erogazione della rendita - di un capitale, inizialmente pari al capitale oggetto di conversione che decresce, fino ad esaurirsi, in funzione delle rate di rendita erogate fino al decesso;
- d) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di un altro soggetto scelto dal Contraente, pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto. La differenza di età tra i due soggetti non può essere superiore a 20 anni;
- e) una rendita immediata rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni, secondo la periodicità di pagamento scelta dal Contraente che può essere annuale, semestrale o trimestrale. Il Beneficiario di tale opzione può essere diverso dal Contraente.

In ogni caso, la conversione del valore di Riscatto totale in rendita è concessa a condizione che:

- a) l'Assicurato, all'epoca della conversione, non superi gli 80 anni di Età Assicurativa;
- b) il valore di Riscatto totale non sia superiore a Euro 1.000.000,00. Nel caso in cui il valore di Riscatto totale sia superiore, il Contraente potrà richiedere la conversione in rendita fino ad Euro 1.000.000,00 e la somma eccedente sarà liquidata in forma di capitale.

L'importo della rendita annua inizialmente assicurabile non potrà essere inferiore a Euro 500,00 né superiore a Euro 60.000,00 ed è determinata in base alla durata del periodo di godimento scelto.

I coefficienti applicati da Zurich per la determinazione della rendita di opzione e la relativa disciplina saranno quelli in vigore all'epoca di conversione del valore di riscatto totale in rendita.

Su richiesta del Contraente, Zurich fornisce per iscritto le informazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione e il set informativo aggiornato della forma di rendita richiesta. Successivamente al ricevimento della documentazione di cui sopra, il Contraente potrà richiedere a Zurich, entro 30 (trenta) giorni, la conversione in rendita mediante richiesta scritta da inviare a Zurich con le modalità indicate all'articolo 24.

In assenza di comunicazioni da parte del Contraente entro tale termine, Zurich non procederà con la conversione in rendita e il Contratto rimarrà in vigore. In ogni caso il Contraente potrà procedere con una nuova richiesta in un momento successivo e, a fronte di tale richiesta del Contraente, Zurich fornirà il set informativo della forma di rendita richiesta aggiornato.

In ogni caso, il Contraente prende atto che a seguito dell'eventuale conversione, **la rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento.**

Articolo 13 - Opzioni contrattuali

13.1 Piano di erogazione di prestazioni periodiche

Descrizione

Il piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al Contraente, per una durata di tempo prestabilita, di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai Premi Versati tramite disinvestimento delle quote disponibili sul Contratto come descritto di seguito.

Condizioni di attivazione

Il Piano di Erogazione di Prestazioni Periodiche si può attivare al momento della sottoscrizione della Proposta ovvero in un momento successivo ma, in ogni caso, la prima prestazione programmata sarà erogata solo a partire dall'anno successivo alla decima Ricorrenza Annuale.

Caratteristiche e prestazioni

Il Contraente, in sede di attivazione, può personalizzare il Piano scegliendo:

- una durata di 5 o di 10 anni;
- la frequenza del pagamento, che può essere semestrale o annuale;
- un importo della prestazione periodica pari al:
 - **3% o 5%** della somma dei premi versati (al netto dei riscatti parziali) destinati alla Linea Guidata se la frequenza di erogazione scelta è annuale;
 - **1,5% o 2,5%** della somma dei premi versati (al netto dei riscatti parziali) destinati alla Linea Guidata se la frequenza di erogazione scelta è semestrale.

L'erogazione delle prestazioni avviene in concomitanza con la Ricorrenza semestrale o annuale del Contratto¹⁴.

¹⁴ Ad esempio, se la decorrenza del contratto è il 15 gennaio, il pagamento della prestazione periodica con frequenza annuale avverrà il 15 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui il contraente abbia scelto a frequenza semestrale il pagamento avverrà il 15 giugno e il 15 gennaio di ogni anno.

La prima prestazione periodica verrà erogata alla ricorrenza annuale o semestrale successiva al pagamento della decima annualità di premio del Piano di Pagamento Premi o di quella successiva alla ricezione della richiesta di attivazione dell'opzione purché ricevuta con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto tale ricorrenza.

Qualora il Contraente versi un Premio Aggiuntivo nel corso della durata del piano di pagamento di prestazioni periodiche, potrà decidere se far rientrare tale Premio Aggiuntivo nel piano. In questo modo l'importo della prestazione periodica verrà aumentato. In tal caso la nuova prestazione periodica verrà erogata a partire dalla Ricorrenza semestrale o annuale successiva alla Data di Decorrenza del Premio Aggiuntivo purché tra tale data e la Ricorrenza di erogazione della prestazione periodica intercorrano almeno 15 giorni.

L'erogazione della prestazione avviene tramite un'operazione di disinvestimento proporzionale di tutte le Quote degli OICR che compongono la Linea MultiInvest. Le Quote corrispondenti alla prestazione periodica verranno disinvestite proporzionalmente su tutti gli OICR che compongono la Linea MultiInvest.

Il calcolo delle Quote da disinvestire dalla Linea Zurich MultiInvest verrà effettuato utilizzando il valore della Quota degli OICR che compongono la Linea Zurich alla data della ricorrenza di erogazione mentre il disinvestimento sarà effettuato utilizzando il valore della Quota del terzo Giorno Lavorativo successivo al giorno della ricorrenza di erogazione della prestazione periodica.

Il pagamento della prestazione è effettuato con bonifico bancario, sul conto corrente intestato al Contraente indicato nella richiesta di attivazione del piano. Il conto corrente può essere modificato, a condizione che sia sempre intestato al Contraente e che ne sia data comunicazione a Zurich per iscritto. L'importo verrà liquidato al netto delle imposte previste per legge.

Attività in corso di Contratto

In corso di Contratto il Contraente può:

- revocare il piano;
- attivare un nuovo piano se il precedente sia scaduto o sia stato dallo stesso revocato;
- modificare l'importo della prestazione periodica nonché la frequenza di erogazione.

Il pagamento della prestazione verrà interrotto nel caso in cui il piano sia scaduto o revocato dal Contraente e in caso di esaurimento per totale disinvestimento delle Quote degli OICR collegati alla Linea MultiInvest.

Nel corso di un anno solare è consentita una sola operazione di attivazione del piano a seguito di disattivazione.

La data di efficacia della revoca, nuova attivazione o modifica dell'importo e/o della frequenza avranno effetto a partire dalla Ricorrenza semestrale o annuale successiva purché la richiesta pervenga a Zurich con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto a tale Ricorrenza semestrale o annuale.

13.2 Take Profit

Descrizione

L'opzione Take Profit è caratterizzata da una serie di Switch automatici di importo pari agli eventuali risultati positivi ottenuti sugli investimenti nella Linea MultiInvest collegata al Contratto, verso la Gestione Separata.

Zurich effettua lo Switch automatico a condizione che la Linea MultiInvest abbia fatto registrare un guadagno del controvalore delle quote degli OICR che la compongono superiore alla percentuale obiettivo definita dal Contraente alla data di sottoscrizione dell'opzione. **In ogni caso, l'importo minimo della plusvalenza dovrà essere almeno pari a 100,00 Euro.**

Condizioni di attivazione

L'opzione può essere attivata al momento della sottoscrizione della Proposta, oppure in un momento successivo.

L'adesione all'opzione Take Profit non è cumulabile con altre opzioni.

L'opzione è attivabile a condizione che il cumulo dei Premi Versati al momento dell'attivazione dell'opzione, al netto dei Premi relativi a eventuali riscatti parziali, sia pari ad almeno 20.000 Euro.

L'opzione Take Profit rimane attiva per tutta la durata del Contratto fino a quando non venga disattivata dal Contraente.

Caratteristiche e prestazioni

Al momento dell'attivazione il Contraente indica la percentuale obiettivo (non modificabile) a scelta tra uno dei seguenti parametri: 5% o 10 %.

Ad ogni Ricorrenza annuale (Data di Controllo) Zurich determina l'eventuale risultato positivo ottenuto sulla Linea MultiInvest collegata al contratto calcolando il guadagno del capitale investito nella Linea MultiInvest nel seguente modo:

- alla prima Data di Controllo** viene confrontato il Controvalore delle Quote relative a ciascun Premio (utilizzando l'ultimo valore della quota disponibile), con il Controvalore delle Quote relative allo stesso Premio alla data di adesione all'opzione Take Profit o alla data di ingresso del Premio, se successiva
- alle Date di Controllo successive** viene confrontato il Controvalore delle Quote relative a ciascun Premio (utilizzando l'ultimo valore della quota disponibile), con il valore maggiore tra il (i) Controvalore delle Quote relative allo stesso premio alla Data di

Controllo precedente o alla data di ingresso del Premio, se successiva e (ii) il Controvalore delle Quote relative allo stesso premio alla data di adesione all'opzione Take Profit o alla data di ingresso del Premio, se successiva.
 Qualora la misura percentuale del guadagno del capitale investito – calcolato come sopra – sia superiore alla percentuale obiettivo indicata dal Contraente, Zurich effettua lo Switch automatico della plusvalenza nella Gestione Separata.

Lo Switch Automatico della plusvalenza avviene disinvestendo un numero di quote che viene calcolato dividendo la plusvalenza per il valore delle quote degli OICR che compongono la Linea MultiInvest del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di controllo. L'importo così ottenuto viene investito contestualmente in Gestione Separata.

A seguito dello Switch automatico effettuato nell'ambito dell'opzione Take Profit, Zurich invia al Contraente una comunicazione con l'indicazione del nuovo capitale assicurato relativo alla Gestione Separata e, in merito alla Linea MultiInvest, del valore unitario delle quote alla data di effetto dello Switch Automatico e del controvalore delle quote alla medesima data.

13.3 Life Cycle

Descrizione

A seguito dell'attivazione dell'opzione Life Cycle viene avviato un programma di Switch automatici che trasferisce una parte del Controvalore delle quote degli OICR che compongono la Linea **MultiInvest Active 80** verso la Gestione Separata, a seconda (i) della durata e (ii) degli anni mancanti alla fine del Piano di Pagamento Premi di cui alle seguenti tabelle:

Tabella 2

Durata del Piano di Pagamento Premi: 10 anni

Anni mancanti alla fine del Piano	Percentuale Linea Active 80	Gestione separata
Da 10 a 5	80%	20%
Da 4 a 3	60%	40%
Da 2 a 1	20%	80%

Tabella 3

Durata del Piano di Pagamento Premi: da 11 anni a 20 anni

Anni mancanti alla fine del Piano	Percentuale Linea Active 80	Gestione separata
Da 20 a 8	80%	20%
Da 7 a 4	60%	40%
Da 3 a 1	20%	80%

Tabella 4

Durata del Piano di Piano di Pagamento Premi: da 21 anni a 30 anni

Anni mancanti alla fine del Piano	Percentuale Linea Active 80	Gestione separata
Da 30 a 18	80%	20%
Da 17 a 6	60%	40%
Da 5 a 1	20%	80%

Condizioni di attivazione

L'opzione Life Cycle è attivabile al momento della sottoscrizione della Proposta ovvero in un momento successivo ma comunque non oltre la quarta Ricorrenza annuale del Contratto.

L'opzione è sottoscrivibile qualora la Linea Guidata collegata al contratto è MultInvest Active 80.

L'adesione a tale opzione non è cumulabile con altre opzioni.

Caratteristiche e prestazioni

Alla data fissa del 1° aprile di ciascun anno (data di Switch automatico) Zurich effettua uno Switch automatico in funzione delle annualità mancanti, secondo le proporzioni sopra riportate.

Ai fini dell'operazione di Switch automatico Zurich calcola il valore del contratto considerando:

- **per la parte di premi collegata alla Linea MultInvest Active 80**, il Controvalore delle Quote degli OICR che la compongono del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di Switch Automatico.
- **per la parte di premi collegata alla Gestione Separata, l'intero capitale aggiornato come determinato all'articolo 10.**

In seguito a tale operazione, l'intero valore del Contratto e i successivi eventuali Premi Aggiuntivi/Premi Ricorrenti vengono ripartiti secondo le percentuali indicate in tabella fino alla data fissa di Switch automatico successivo.

Le eventuali richieste di Switch non previste dal programma ai sensi dell'opzione Life Cycle verranno considerate come implicita richiesta di revoca dell'opzione.

A seguito dello Switch automatico effettuato nell'ambito dell'opzione di Life Cycle, Zurich invia al Contraente una comunicazione con l'indicazione del nuovo capitale assicurato relativo alla Gestione Separata e, in merito alla Linea MultInvest Active 80, del valore delle Quote alla data di effetto dello Switch Automatico e del Controvalore delle Quote alla medesima data.

Articolo 14 - Beneficiari

14.1 Designazione dei Beneficiari

Il Contraente, salva sua espressa diversa volontà, designa in forma nominativa il/i Beneficiario/i cui spetta la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. La designazione in forma nominativa del/i Beneficiario/i contiene i dati anagrafici completi dello/gli stesso/i, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiana o estera e i relativi recapiti anche di posta elettronica.

Qualora il Contraente, per sua espressa volontà, voglia designare il/i Beneficiario/i in forma generica anziché nominativa, Zurich potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i.

In nessun caso è prevista e consentita la possibilità di designare "Beneficiari segreti", diversi dalla forma generica, ossia soggetti il cui nominativo non è conosciuto da Zurich sino al momento della prestazione.

Il Contraente, in caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare i dati anagrafici di un referente terzo, diverso dal/i Beneficiario/i, a cui Zurich potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Il Contraente designa i Beneficiari al momento della sottoscrizione della proposta e può modificarli o revocarli in qualsiasi momento, come previsto dall'art. 1921 cod.civ..

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche sono valide se i) comunicate dal Contraente a Zurich per iscritto o ii) se disposte per testamento in cui il testatore deve aver fatto espresso riferimento alle polizze vita o aver attribuito specificamente le somme assicurate. In caso di testamento la designazione e le sue eventuali modifiche o revoche sono opponibili a Zurich una volta comunicate.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto a Zurich, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente (se persona fisica); in tale caso gli eredi del Contraente non possono modificare la designazione del Beneficiario;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto a Zurich di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi previsti ai punti i), ii) e iii) che precedono, il Recesso, il Riscatto totale o il Riscatto parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

Se non viene indicato esplicitamente un Beneficiario, Zurich corrisponde la prestazione al Contraente; se il Contraente coincide con l'Assicurato, il pagamento verrà effettuato ai suoi eredi testamentari o, in assenza di questi, ai suoi eredi legittimi in parti uguali.

I Beneficiari possono rinunciare al beneficio. Se il Contraente non specifica diversamente, la quota rinunciata sarà suddivisa tra gli altri Beneficiari secondo le rispettive quote o, se mancano altri Beneficiari, sarà liquidata al Contraente; se il Contraente è anche l'Assicurato, agli eredi del Contraente in parti uguali.

14.2 Designazione di più di un Beneficiario

Qualora il Contraente **designi espressamente più di un Beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. **In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.**

14.3 Designazione degli eredi come Beneficiari

Il Contraente può individuare i Beneficiari **con il generico riferimento agli eredi** (siano essi legittimi o testamentari), indicando **espressamente le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative. Tali criteri di ripartizione possono essere comunicati a Zurich in qualsiasi momento, oppure riportati nel testamento.**

In mancanza di tale indicazione Zurich farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) **soltanto per l'individuazione** corretta dei Beneficiari, mentre il beneficio sarà suddiviso tra gli stessi **in parti uguali.**

14.4 Decesso di un Beneficiario-Premorienza

Qualora un Beneficiario muoia prima dell'Assicurato, salvo il caso di designazione irrevocabile di cui all'art. 14.1, **il Contraente deve aggiornare la designazione dei Beneficiari.** In mancanza, Zurich ripartirà la quota di prestazione di competenza del Beneficiario deceduto tra gli **eredi testamentari** di quest'ultimo o, in mancanza, tra i suoi eredi legittimi come segue:

1. in caso di eredi testamentari o, in mancanza di una espressa attribuzione di quote di eredità, **in parti uguali;**
2. in caso di eredi legittimi, in proporzione alle rispettive quote ereditarie (*iure hereditatis*).

Articolo 15 - Pagamenti

15.1 Pagamenti del Capitale in caso di Decesso

Valutazione di Zurich e pagamento

Il termine entro il quale viene effettuato il pagamento del Capitale in caso di Decesso varia a seconda che i Beneficiari abbiano trasmesso o meno tutta la documentazione a loro richiesta, come indicato di seguito.

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione elencata al successivo articolo. 15.3 lettera b) operano i seguenti termini:

1) in caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, Zurich eseguirà il pagamento del Capitale in caso di Decesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui Zurich ha ricevuto la richiesta di liquidazione;

2) in caso di esito negativo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta, Zurich comunica ai Beneficiari gli esiti negativi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione.

La data di ricezione della richiesta di liquidazione coincide con quella di ricevimento da parte di Zurich, oppure con la data di ricezione da parte dell'intermediario, se antecedente.

Le richieste di pagamento presentate con documentazione incompleta potrebbero prolungare i tempi di liquidazione.

Solo nel caso in cui i Beneficiari abbiano

- trasmesso a Zurich la dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso; oppure
- sottoscritto idonee richieste e autorizzazioni e conferito specifica procura a Zurich ai sensi del successivo Articolo 15.3 lettera b)

Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata al successivo articolo 15.3 lettere (b) punto A, (b) punto B, (b) punto D e, relativamente all'articolo 15.3 lettera (b) C dal ricevimento di:

- Documentazione disponibile e
- Dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso (nella forma di una dichiarazione scritta) e/o
- Richieste e autorizzazioni o specifica procura a Zurich

La data di ricezione della documentazione coincide con quella di ricevimento da parte di Zurich, oppure con la data di ricezione da parte dell'intermediario, se antecedente.

Entro i limiti di tempo sopra specificati Zurich potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto all'articolo 15.3 lettera (b) punto E. In tal caso Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati per motivi diversi da casi di forza maggiore, Zurich sarà tenuta a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

Il pagamento da parte di Zurich, relativo al Capitale in Caso di Decesso a fronte del presente articolo sarà effettuato in un'unica soluzione con bonifico bancario sul conto corrente dei/del Beneficiari/o aperto nello stesso Stato in cui i/il Beneficiari/o hanno/ha la residenza fiscale, al termine del processo di liquidazione.

15.2 Pagamenti del capitale in caso di Riscatto totale/parziale

Zurich esegue i pagamenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di riscatto inviata a Zurich con le modalità indicate all'articolo 24 purché corredata dalla documentazione descritta al seguente articolo 15.3 lettera a).

Zurich esegue i pagamenti tramite bonifico bancario sul c/c del Contraente aperto nello stesso Stato in cui il Contraente ha la residenza fiscale.

La data di ricezione della richiesta di riscatto coincide con quella di ricevimento da parte di Zurich, oppure con la data di ricezione da parte dell'intermediario, se antecedente.

Le richieste di pagamento presentate con documentazione incompleta potrebbero prolungare i tempi di liquidazione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro il limite di tempo sopra specificato per motivi diversi da casi di forza maggiore, Zurich sarà tenuta a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

15.3 Documentazione richiesta da Zurich per procedere ai pagamenti

La richiesta di pagamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) in caso di Riscatto totale/parziale o di attivazione del Piano di erogazione di Prestazioni periodiche:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente compilata anche attraverso gli appositi moduli disponibili presso l'intermediario e che preveda l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità in corso di validità del Contraente, se non già trasmessi a Zurich in precedenza o non più in corso di validità;
- nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente, certificato di esistenza in vita dell'Assicurato oppure autocertificazione da parte di quest'ultimo anche tramite compilazione dell'apposito modulo messo a disposizione da Zurich.

b) in caso di decesso dell'Assicurato:

A seguito del decesso dell'Assicurato, i Beneficiari designati ai sensi dell'articolo 14 o, nel caso di decesso degli stessi, i loro eredi (i "Beneficiari" o il "Beneficiario") dovranno inviare a Zurich la documentazione di seguito specificata, all'indirizzo specificato all'articolo 24 ovvero inoltrarli alla stessa per il tramite degli intermediari.

A. Richiesta di pagamento

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte di Zurich;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di riservatezza dei dati personali);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritta da ciascun Beneficiario.

Il Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, Zurich informerà il Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile conformemente a quanto stabilito all'articolo 30 "Modifiche contrattuali".

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario e sul proprio sito internet un fac simile di richiesta di pagamento, per coloro che ritengono di farne uso.

Zurich si riserva di chiedere l'originale della polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso da Zurich o qualora questa contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

B. Certificato di morte dell'Assicurato

Certificato relativo al decesso emesso dall'ufficiale di stato civile.

C. Documentazione relativa al decesso

Certificato del medico di base con anamnesi e data della diagnosi di tutte le patologie.

I Beneficiari – al fine di agevolare il pagamento da parte della Società – potranno inviare, qualora disponibile, anche il modulo ISTAT relativo al decesso redatto e sottoscritto dal medico competente.

Qualora la documentazione elencata in questo paragrafo non sia reperibile o il Beneficiario non riesca ad ottenerla dai soggetti terzi competenti a produrla, come nel caso in cui non abbia titolo legale in base alle leggi vigenti (ad esempio Beneficiari non legati da vincoli familiari con l'Assicurato), il Beneficiario produrrà a Zurich una dichiarazione scritta di impossibilità a reperire la documentazione relativa al decesso. Il Contraente prende atto che Zurich, in virtù di mandato conferito dall'Assicurato anche nell'interesse di Zurich al momento della sottoscrizione del Contratto, a sua discrezione potrà attivarsi direttamente, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al fine di ottenere l'eventuale documentazione non prodotta dai soggetti terzi competenti a produrla.

Inoltre il Beneficiario avrà la facoltà di sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Zurich nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa.

Zurich potrà altresì attivarsi per reperire ogni ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario che consenta a Zurich di ricostruire l'esattezza e la completezza delle cause del decesso e/o delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio anche tramite utilizzo del mandato conferito dall'Assicurato e dal Beneficiario.

D. Documentazione relativa ai Beneficiari e loro designazione

1a) Se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
- oppure
- o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

1b) Se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

2) Se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
 - oppure
 - o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

- (i) autorizza la riscossione degli importi spettanti;
- (ii) individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
- (iii) indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuata tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare.

4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del Beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
 - oppure
 - o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

Nel caso in cui il Capitale in caso di Decesso risulti superiore a Euro 200.000,00 il Beneficiario o i suoi eredi dovranno inviare obbligatoriamente l'atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale.

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un fac simile di dichiarazione sostitutiva sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

E. Richiesta di ulteriore documentazione probatoria

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative Zurich avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari – una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate al precedente articolo 15.1 - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento
- Zurich sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione
- la richiesta sia adeguatamente motivata

Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Zurich, al solo fine di individuare correttamente il/i Beneficiario/i della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e il/la coniuge qualora questa non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Zurich, in forza del mandato ricevuto dall'Assicurato o della procura ricevuta dal/i Beneficiario/i, ha titolo di chiedere il rimborso dei costi eventualmente sostenuti per il reperimento della documentazione medica di cui alla precedente lettera C. Tali costi saranno trattenuti a titolo di spese dall'importo del Capitale in caso di Decesso.

Sezione IV

Premi e costi

Articolo 16 - Premi

16.1 Premi Ricorrenti

I Premi sono pagati sulla base di un Piano di Pagamento Premi. I Premi Ricorrenti effettuati sulla base del Piano di Pagamento Premi possono essere integrati con Premi Aggiuntivi, nei termini di seguito specificati.

I Premi del Piano di Pagamento Premi sono determinati secondo quanto previsto nella tabella che segue:

Tabella 5

Frequenza del versamento	Importo minimo del premio*	Importo massimo del premio*
Mensile	100,00 Euro	4.000,00 Euro
Trimestrale	300,00 Euro	12.500,00 Euro
Semestrale	600,00 Euro	25.000,00 Euro
Annuale	1.200,00 Euro	50.000,00 Euro

**Zurich potrà variare gli importi minimi informando preventivamente il Contraente.*

Quando sottoscrive il Contratto, il Contraente deve stabilire la frequenza e l'ammontare dei versamenti nonché la durata del Piano di Pagamento Premi, che non può essere inferiore a 10 anni né superiore a 30 anni. Nel caso venga scelta la frequenza mensile, il Contraente è tenuto a corrispondere le prime 3 mensilità in sede di sottoscrizione del Contratto.

A decorrere dalla prima Ricorrenza annuale del Contratto, il Contraente può modificare frequenza ed eventualmente diminuire l'ammontare dei versamenti e la durata del Piano di Pagamento Premi. La richiesta di modifica può essere effettuata una sola volta in un anno solare, entro almeno 60 giorni prima della Ricorrenza annuale del Contratto.

Le modifiche disposte del Contraente hanno effetto a decorrere dalla Ricorrenza annuale del Contratto successiva alla richiesta di modifica del Piano Pagamento Premi¹⁵.

¹⁵ Se la decorrenza del contratto è il 15 gennaio 2020 e la richiesta di modifica della frequenza o dell'importo dei premi del piano è stata fatta prima del 15 novembre 2019, le modifiche richieste dal Contraente saranno operative a partire dal 15 gennaio 2020. In caso di richiesta fatta dopo il 15 novembre 2019 le modifiche saranno operative dal 15 gennaio 2021.

Per tutta la durata del Contratto l'ammontare dei Premi Versati (comprensivi quindi dei Premi Ricorrenti e dei Premi Aggiuntivi) complessivamente dal Contraente, al netto di eventuali importi riscattati, non può superare l'ammontare di Euro 2.500.000,00.

Si precisa che qualora l'Assicurato del presente contratto sia al contempo Assicurato di uno o più contratti multiramo emessi da Zurich, la somma dei Premi Versati complessivamente su tutti i contratti (Premi Ricorrenti e Versamenti Aggiuntivi) non potrà superare l'importo di 10.000.000,00 Euro.

In relazione a ciascun Premio Ricorrente, la Data di Decorrenza del Premio corrisponde al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), il Premio Ricorrente risulta interamente versato, accreditato e disponibile sul conto corrente bancario di Zurich.

16.2 Premi Aggiuntivi

Il Contraente ha facoltà di versare Premi Aggiuntivi in ogni momento, purché di importo non inferiore a Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 150.000,00 fino ad un ammontare totale che non può superare Euro 1.000.000,00 durante la vita del Contratto.

Si precisa che qualora l'Assicurato del presente contratto sia al contempo Assicurato di uno o più contratti multiramo emessi da Zurich, la somma dei Premi Versati complessivamente su tutti i contratti (Premi Ricorrenti e Versamenti Aggiuntivi) non potrà superare l'importo di 10.000.000,00 Euro.

In relazione a ciascun Premio Aggiuntivo, la Data di Decorrenza del Premio corrisponde al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich i) riceve la richiesta di versamento del Premio Aggiuntivo debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte e ii) il Premio Aggiuntivo risulta interamente versato, accreditato e disponibile sul conto corrente bancario di Zurich.

Se il Contraente inoltra più Richieste di versamento di Premi Aggiuntivi nel medesimo giorno in relazione a un unico Contratto, Zurich darà esecuzione ad una richiesta per ciascun Giorno Lavorativo nell'ordine e secondo le disposizioni date dal Contraente.

16.3 Rifiuto del pagamento di Premi Aggiuntivi

In ogni momento Zurich può decidere di non accettare il versamento di Premi Aggiuntivi.

In tal caso, Zurich restituirà al Contraente il Premio Aggiuntivo eventualmente già versato. Il Premio Aggiuntivo verrà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente da cui è stato effettuato il versamento del Premio oppure sul conto corrente del soggetto legittimato alla ricezione, i cui dati identificativi saranno indicati sul modulo con cui è disposto il versamento del Premio Aggiuntivo. In nessun caso la restituzione del Premio Aggiuntivo sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

16.4 Modalità di versamento

Il primo Premio Ricorrente versato dal Contraente e gli eventuali Premi Aggiuntivi versati al di fuori del Piano di Pagamento Premi saranno versati ciascuno in un'unica soluzione mediante i) bonifico bancario a favore di Zurich Investments Life S.p.A. o dell'agente incaricato, ii) assegno circolare o bancario munito di clausola di non trasferibilità emesso a favore di Zurich Investments Life S.p.A. o dell'agente incaricato, iii) carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, ove ciò sia tecnicamente possibile. Nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario attraverso il seguente mezzo di pagamento: iv) addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c di Zurich oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca.

Il versamento dei Premi Ricorrenti diversi dal primo ai sensi del Piano di Pagamento Premi, può essere eseguito esclusivamente mediante disposizione di SDD (Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato al Contraente a favore di Zurich.

Non è in alcun caso ammesso il pagamento a mezzo denaro contante.

16.5 Inadempimento ai versamenti dei Premi del Piano di Pagamento Premi

Zurich monitora il puntuale adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni di versamento ai sensi del Piano di Pagamento Premi e informa il Contraente in caso di inadempimento tramite comunicazione scritta.

Il Contraente deve procedere all'effettuazione dei Premi del Piano inadempiti entro un anno dalla data in cui era dovuto il pagamento del primo Premio del Piano rimasto inadempito (il "Periodo di Riattivazione"), provvedendo al pagamento integrale e in un'unica soluzione di tutti i Premi del Piano dovuti e non ancora versati. Durante il Periodo di Riattivazione, fintanto che il Contraente rimane inadempiente agli obblighi di versamento ai sensi del Piano di Pagamento Premi, non sarà possibile l'effettuazione di Versamenti Aggiuntivi.

Ove l'inadempimento non venga sanato durante il Periodo di Riattivazione il Piano di Pagamento Premi viene annullato e saranno quindi possibili solo Versamenti Aggiuntivi.

Inoltre, nel caso in cui l'inadempimento del Contraente riguardi anche uno solo dei Premi del Piano previsti nelle prime due annualità del Piano di Pagamento Premi, Zurich avrà facoltà di recedere dal Contratto entro 1 anno dal termine del periodo di riattivazione. In tal caso al Contraente saranno dovute le somme calcolate ai sensi dell'articolo 21.

Articolo 17 - Costi

A. Costi gravanti direttamente sul Contraente

17.1 Caricamento

Su ciascun Premio viene applicato un costo (il Caricamento) che è volto a coprire i costi di distribuzione del Contratto.

Il costo di Caricamento è pari:

- (i) al 7,00% di ciascun Premio Ricorrente pagato durante i primi 10 anni di vigenza del Piano di Pagamento Premi;
- (ii) al 1,50% di ciascun Premio Aggiuntivo.

Per i Premi Ricorrenti pagati successivamente allo scadere del 10° anno di vigenza del Piano di Pagamento Premi non è addebitato alcun Caricamento.

17.2 Costo Fisso di Gestione

Zurich applica, inoltre, su ciascun Premio, un Costo Fisso di Gestione, che varia in funzione dell'entità e della periodicità del Premio Ricorrente da versare ai sensi del Piano di Pagamento Premi, secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Tabella 6

Premio Ricorrente del Piano	Costo Fisso di Gestione			
	Frazionamento mensile	Frazionamento trimestrale	Frazionamento semestrale	Frazionamento annuale
Da 1.200 € a 1.800 €	1,00 €	3,00 €	6,00 €	12,00 €
Da 1.800,01 € a 3.000 €	0,50 €	1,50 €	3,00 €	6,00 €
A partire da 3.000,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

B. Costi gravanti su OICR

17.3 Commissione di Gestione del Contratto

Zurich applica annualmente la **Commissione di Gestione del Contratto** a copertura dei costi sostenuti nell'ambito dell'attività di composizione, monitoraggio trimestrale e ribilanciamento delle Linee MultiInvest e di monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto.

La **Commissione di Gestione** del Contratto è calcolata, per ciascun Premio, sul Controvalore delle Quote degli OICR della Linea MultiInvest tenendo conto del tempo trascorso tra la Data di Decorrenza di ciascun Premio e la Data di Deduzione dei Costi.

La Commissione di Gestione del Contratto è pari:

- (i) al 1,90% di ciascun Premio Ricorrente;
- (ii) al 1,80% di ciascun Premio Aggiuntivo.

La Commissione di Gestione del Contratto comprende un costo relativo alla copertura in caso di decesso. **Il costo relativo alla copertura in caso di decesso quindi non si aggiunge, ma è compreso nella Commissione di Gestione del Contratto** ed è pari allo 0,15% di ciascun Premio Ricorrente e di Ciascun Premio Aggiuntivo.

La **Commissione di Gestione** del Contratto è dedotta tramite cancellazione di Quote degli OICR che compongono la Linea MultiInvest il terzo Giorno Lavorativo di ogni trimestre (di seguito "Data di Deduzione dei Costi") utilizzando l'ultimo valore della Quota disponibile di ciascun OICR. La cancellazione delle Quote è effettuata in misura proporzionale su tutti gli OICR che compongono la Linea MultiInvest, in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi OICR e dunque la composizione della Linea MultiInvest.

In caso di decesso dell'Assicurato, Riscatto totale o parziale e Switch, l'importo relativo alla Commissione di Gestione maturato e non liquidato verrà trattenuto dall'importo da liquidare/trasferire. Tale importo è calcolato dividendo la Commissione dovuta annualmente per il numero di giorni tra la data dell'ultimo prelievo mensile della Commissione di Gestione del Contratto e la Data di Notifica del Decesso, la data di richiesta di Riscatto Totale o Parziale e la data di Richiesta di Switch¹⁶.

17.4 Costi gravanti sugli OICR collegati al Contratto.

I costi gravanti sugli OICR collegabili al Contratto sono dettagliatamente descritti nel regolamento di ciascun OICR. Su tali OICR possono gravare vari tipi di commissioni, quali quelle dirette, di incentivo o performance e gli altri costi/spese indicati nei regolamenti/prospetti e nei documenti informativi degli OICR.

¹⁶ Ad esempio, se la Data di Richiesta di Riscatto è il 25 luglio 2025 e l'ultima Data di Deduzione dei Costi precedente al Riscatto è il 3 luglio 2025, ipotizzando un controvalore delle quote relative alla Linea Guidata pari a € 50.000, l'importo della commissione di gestione che verrà trattenuto al momento del riscatto sarà pari a € 50.000*1,90%* 22 (giorni)/360 = € 58.

17.5 Utilità retrocesse dalle Società di Gestione

In alcuni casi le Società di Gestione degli OICR trasferiscono a Zurich una parte delle somme percepite come commissioni di gestione degli OICR. Zurich trasferirà al Contraente l'ammontare di questi pagamenti (le "Utilità Retrocesse").

In occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale, Zurich comunicherà al Contraente la somma degli importi eventualmente erogati a titolo di Utilità Retrocesse mensili nel corso dell'anno solare di riferimento.

17.6 Distribuzione dei dividendi

Alcuni OICR distribuiscono dividendi¹⁷. I dividendi, se distribuiti, sono pagati dalla Società di gestione a Zurich. Qualora il Contratto sia collegato ad un OICR che distribuisce dividendi Zurich trasferisce al Contraente una somma (il "Bonus Proventi") di valore uguale a quello dei dividendi che la Società di Gestione distribuisce a Zurich, al netto di ogni eventuale tassazione.

Zurich reinveste il Bonus Proventi aumentando il numero delle Quote dell'OICR interessato, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui la Società di Gestione abbia pagato a Zurich i dividendi spettanti. Il Bonus Proventi è trasferito al Contraente che detiene Quote nell'OICR interessato alla data di dichiarazione dei dividendi¹⁸.

Qualora, a seguito di un'operazione di Switch/ Riscatto parziale pervenuta prima della data di pagamento del Bonus Proventi, l'OICR che distribuisce i dividendi non sia più disponibile all'allocazione del Bonus Proventi, la Società reinveste il bonus proventi tra i diversi OICR disponibili secondo i criteri di allocazione conseguenti alla richiesta di Switch/Riscatto parziale

In occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale Zurich comunica al Contraente la somma degli importi erogati a titolo di Bonus Proventi nel corso dell'anno solare di riferimento.

C Costi gravanti sulla Gestione Separata

17.7 Spesa di Gestione

Per la parte premi collegata alla Gestione Separata, Zurich trattiene dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata Zurich Trend un valore, denominato Spesa di Gestione.

La Spesa di Gestione è trattenuta da Zurich, in punti percentuali assoluti, sul rendimento conseguito dalla Gestione Separata ed è pari all' 1,30% dell'ammontare dei Premi Investiti nella Gestione Separata;

Sezione V

Durata della copertura, recesso e revoca

Articolo 18 - Durata

Il Contratto è a vita intera, la sua durata pertanto coincide con la vita dell'Assicurato salvo che il Contraente:

- i) richieda il Riscatto totale ai sensi dell'articolo 21;
- ii) receda dal Contratto ai sensi del successivo articolo 20.2.

Rimane salvo il diritto di recesso in capo a Zurich ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16.5.

Articolo 19 - Conclusione e Decorrenza del Contratto

19.1 Conclusione del Contratto

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte di Zurich la Polizza debitamente sottoscritta o la Lettera di Accettazione della Proposta o la lettera di conclusione del contratto. La ricezione della Polizza debitamente sottoscritta vale come accettazione della Proposta.

Zurich si riserva il diritto di non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, Zurich restituirà al Contraente il Premio Unico Iniziale già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente da cui è stato effettuato il versamento del Premio oppure sul conto corrente del soggetto

¹⁷ I dividendi sono pagamenti periodici effettuati dalle Società di Gestione ai sottoscrittori delle quote di OICR. Non tutti gli OICR distribuiscono dividendi.

¹⁸ È la data in cui la Società di Gestione dichiara la percentuale di dividendo che intende erogare.

legittimato alla ricezione, i cui dati identificativi saranno indicati sulla Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

19.2 Data di Decorrenza del Contratto

La Data di Decorrenza del Contratto è fissata il terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui Zurich avrà incassato il Premio. Gli effetti del contratto decorreranno pertanto dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 20 - Revoca della Proposta e Recesso del Contratto

20.1 Diritto di revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento in cui viene a conoscenza della Data di Decorrenza del Contratto, mediante richiesta scritta inviata a Zurich con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), con le modalità indicate nell'articolo 24 lettera a), contenente gli elementi identificativi della Proposta. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione Zurich rimborserà le somme eventualmente già incassate. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente che saranno calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

20.2 Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della Polizza.

Per l'esercizio del recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta a Zurich con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) con le modalità indicate nell'articolo 24 lettera a).

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, risultante dal timbro postale di invio della stessa o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Zurich rimborserà al Contraente il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Guidata alla data di comunicazione di recesso, ossia il prodotto tra il numero delle Quote di ciascun OICR che compone la Linea MultiInvest per il valore delle Quote di tali OICR del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di comunicazione di recesso, aggiunti i caricamenti, al netto delle eventuali imposte applicabili. Qualora la richiesta di recesso pervenga entro il giorno antecedente il giorno di conversione del Premio in Quote, Zurich rimborsa al Contraente il Premio versato nella Linea MultiInvest diminuito del Costo fisso di Gestione eventualmente trattenuto.

Per la parte di premi collegata alla Gestione Separata viene restituito, entro lo stesso termine, il Premio Versato.

Zurich tratterrà il Costo fisso di Gestione previsto all'articolo 17.

Decorsi i termini di cui sopra sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

La **data di comunicazione di recesso** coincide con il giorno lavorativo in cui Zurich abbia ricevuto la richiesta di recesso debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Nel caso in cui alla data di comunicazione di recesso siano in corso operazioni sulle Quote già disposte dal Contraente o da Zurich (ad esempio disinvestimenti, cambi di linea), la richiesta di recesso verrà processata una volta conclusa l'operazione in corso.

Nel caso in cui siano pervenute a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **E' facoltà del Contraente indicare in tali casi un ordine di esecuzione diverso.**

Zurich esegue i pagamenti tramite bonifico bancario sul c/c del Contraente aperto nello stesso Stato in cui il Contraente ha la residenza fiscale.

Sezione VI

Riscatto

Articolo 21 - Diritto di Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza del Contratto e purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere, con le modalità indicate nell'art. 24 lettera a), mediante richiesta scritta contenente gli elementi identificativi del Contratto, il disinvestimento dei Premi e la corresponsione dell'importo di Riscatto. Il Riscatto può essere:

- a) **totale** e quindi comportare il disinvestimento della totalità dei Premi Investiti e lo scioglimento del Contratto; oppure
- b) **parziale** e quindi comportare il disinvestimento di parte dei Premi Investiti, con prosecuzione dell'efficacia del Contratto in relazione all'investimento residuo.

Il Riscatto, totale o parziale, è richiesto per iscritto con le modalità descritte al successivo articolo 24.

Il Contraente può richiedere il Riscatto parziale del Contratto purché siano verificate le seguenti condizioni:

- a) l'importo di Riscatto parziale sia almeno pari a Euro 1.200
- b) il valore residuo del Contratto sia almeno pari a Euro 2.400 e rappresenti al massimo l'80% del valore totale del contratto alla data di richiesta del riscatto.

In caso di richiesta di Riscatto parziale, il Contraente può specificare nella richiesta:

- la percentuale del valore complessivo del Contratto che intende riscattare al lordo delle imposte applicabili, o
- la percentuale del valore complessivo del Contratto che intende riscattare al lordo delle imposte applicabili e al netto delle eventuali Penalità di Riscatto.

In caso di Riscatto parziale, Zurich disinveste proporzionalmente le Quote di tutti gli OICR collegati al Contratto ed, eventualmente, la parte di Premi Investiti nella Gestione Separata. In questo modo, la composizione complessiva scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto rimane identica.

21.1 Regole comuni per la determinazione dell'importo di Riscatto totale/parziale

L'importo di Riscatto, sia esso totale o parziale, è determinato:

- (i) con riferimento alla parte di Premi investiti nella Linea MultiInvest, in base al Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea MultiInvest alla **Data di richiesta di Riscatto totale o parziale**. Questo valore è calcolato moltiplicando il numero delle quote di ciascun OICR che compone la Linea MultiInvest in questa data per il valore delle Quote di tale OICR nel terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di richiesta di riscatto totale o parziale;
- (ii) con riferimento alla parte di Premi investiti nella Gestione Separata, si fa riferimento al capitale aggiornato fino al 31 dicembre immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto totale/parziale, ulteriormente aggiornato *pro rata temporis* fino alla data di richiesta di riscatto totale/parziale ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento realizzato dalla Gestione Separata al netto dei costi previsti all'articolo 17.

L'importo complessivo riscattabile da prodotti collegati alla Gestione Separata Zurich Trend da un unico Contraente, o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, in ciascun periodo di 12 mesi intercorrenti tra due anniversari della data di decorrenza del primo contratto, non potrà risultare complessivamente superiore a 30 milioni di Euro incrementati della quota parte relativa all'aggiornamento delle prestazioni.

Per **data di richiesta di riscatto totale/parziale** si intende il Giorno Lavorativo in cui Zurich abbia ricevuto la richiesta scritta di riscatto debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte. Per informazioni riguardanti le circostanze in cui Zurich potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente articolo 11.

L'importo del Riscatto totale o parziale, come sopra determinato, sarà decurtato **delle penalità** (le **"Penalità di Riscatto"**) previste all'articolo 21.2.

Nel caso in cui alla data di richiesta di Riscatto totale/parziale siano in corso altre operazioni sulle Quote (ad esempio cambi linea) già disposte dal Contraente o da Zurich, l'operazione di Riscatto verrà processata una volta conclusa l'operazione in corso.

Nel caso in cui siano pervenute a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **E' facoltà del Contraente indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Il Contraente accetta un grado di rischio finanziario relativo all'investimento in Quote di OICR e, pertanto, assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle Quote – che in caso di Riscatto egli possa ricevere un ammontare inferiore ai Premi Versati. Il Contraente prende atto che la prestazione garantita collegata alla Gestione Separata è prevista esclusivamente nei casi elencati dal contratto. Pertanto in caso di Riscatto esercitato in periodi diversi da quelli di efficacia della garanzia, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo di Riscatto inferiore al Premio Investito in Gestione Separata a causa i) delle possibili fluttuazioni anche negative del rendimento della Gestione Separata e/o ii) dell'effetto dei costi complessivamente applicati di cui al successivo articolo 17.

21.2 Penalità di Riscatto e modalità di applicazione

In caso di Riscatto, totale o parziale, sono previste delle Penalità di Riscatto.

Le Penalità di Riscatto variano in base al tempo trascorso tra la Data di Decorrenza del Contratto, nel caso dei Premi Ricorrenti o la data di Decorrenza del Premio Aggiuntivo nel caso di Premi Aggiuntivi e la Data di richiesta di Riscatto totale o parziale.

Se il Contraente non è inadempiente rispetto al versamento dei Premi ai sensi del Piano di Pagamento Premi, le Penali di Riscatto sono quelle indicate nella seguente Tabella:

Tabella 7

Anno di riscatto	Penale di riscatto %
Durante il 1°anno	Riscatto non possibile
2° anno	3,00%
3° anno	2,50%
4° anno	2,00%
5° anno	1,00%
Dal 6° anno	0,00%

In relazione ai Premi Aggiuntivi, le Penali di Riscatto sono quelle indicate nella seguente Tabella:

Tabella 8

Anno di riscatto	Penale di riscatto %
Durante il 1°anno	Riscatto non possibile
2° anno	2,00%
3° anno	1,50%
4° anno	1,00%
5° anno	0,50%
Dal 6° anno	0,00%

In caso di Riscatto parziale, al fine di minimizzare l'ammontare della Penalità di Riscatto a carico del Contraente, le Penalità di Riscatto saranno determinate partendo dalla porzione di capitale generata dai Premi con maggiore anzianità (in base al criterio "primo entrato – primo uscito").

Sezione VII

Altre disposizioni

Articolo 22 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che Zurich non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile – l'annullamento del Contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui al presente Contratto. **Resta garantito il diritto all'oblio oncologico.**

In ogni caso, l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni in base alla data corretta.

Articolo 23 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente ha la facoltà di cedere il Contratto solo con il consenso di Zurich. Il Contraente che intende cedere il Contratto deve presentare a Zurich una richiesta di cessione sottoscritta dal Contraente cedente e dal soggetto a cui vuole cedere il Contratto (il cessionario). Zurich, previa valutazione dell'idoneità del nuovo Contraente e qualora acconsenta alla sostituzione, invierà entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta, una comunicazione di accettazione della cessione del Contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

Il Contraente, solo previo consenso di Zurich, può dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi.

Zurich, entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta di costituzione del pegno o di vincolo, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo formata dal creditore pignoratizio o dal vincolatario previo invio da parte del Contraente a Zurich della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere da Zurich il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

Zurich può opporre al creditore pignoratizio, al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo nonché al Contraente ceduto tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti del Contraente.

Articolo 24 - Comunicazioni

(a) Comunicazioni a Zurich

- Le comunicazioni relative alla richiesta di liquidazione in caso di **Recesso** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Life Operations – Ufficio Life Post Sales
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto “*recesso dal contratto*” al seguente indirizzo:

Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

- Le comunicazioni relative alla richiesta di liquidazione in caso di **Decesso, Riscatto totale e Riscatto parziale** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Life Operations – Ufficio Life Maturity & Surrenders
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto “*liquidazione delle prestazioni*” al seguente indirizzo:

Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

- Le comunicazioni relative alla richiesta di **Revoca della Proposta** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Life Operations - Ufficio Life Underwriting Services Individual Policies
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto “*Revoca della Proposta*” al seguente indirizzo:

Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

- Tutte le altre comunicazioni devono essere inviate, anche per il tramite del proprio intermediario, al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Customer Assistance, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
Telefono n. 02/59663000
email: customerlife@it.zurich.com

(b) Comunicazioni da Zurich

Zurich invia al Contraente le comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita e dettagliate nella documentazione precontrattuale nonché quelle previste dal presente Contratto.

Il Contraente ha la facoltà di esprimere, tramite la compilazione di un apposito modulo o tramite Area Clienti sul sito zurich.it, il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartacea, delle comunicazioni in corso di Contratto, fornendo un proprio

indirizzo di posta elettronica esistente ed abilitato alla ricezione di messaggistica elettronica. **In qualsiasi momento il Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo, senza alcun onere a suo carico.**

Zurich invierà le comunicazioni all'indirizzo del Contraente specificato in Proposta o successivamente indicato per iscritto dal Contraente nel corso della durata del Contratto. **L'obbligo informativo in capo a Zurich si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente.** Il Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich qualsiasi variazione del proprio indirizzo fisico (residenza/domicilio) od elettronico (posta elettronica).

(c) Notifiche di reclami

Tutte le informazioni sulla presentazione di reclami sono contenute nel Documento contenente le informazioni chiave, nel DIP aggiuntivo e al seguente indirizzo internet www.zurich.it.

Articolo 25 - Legge applicabile e mediazione e competenza

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al Contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 28/2010 e successive modifiche. Se la mediazione non dovesse avere successo, il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo ove il convenuto ha la residenza, domicilio o la sede legale, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnato questo Contratto.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia/no qualificabile/i come "consumatore/i" ai sensi dell'art. 3, lett.a) d.lgs. n. 206 del 2005 e s.m.i. ("codice del consumo"), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 26 - Periodo di prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento dei Premi) **si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

Le somme dovute, per Riscatto o per il verificarsi dell'evento assicurato, devono essere tassativamente richieste a Zurich entro dieci anni rispettivamente dalla data di richiesta di Riscatto o dalla data dell'evento.

Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti ma dovranno essere comunicate e devolute da Zurich al fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i.

Articolo 27 - Tasse e oneri

Le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Per le informazioni dettagliate sul regime fiscale applicabile al Contratto si rimanda alla documentazione precontrattuale.

Articolo 28 - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

La normativa richiede che Zurich identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del Contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che Zurich riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio Zurich potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Contratto sottoscritto da un'entità giuridica avente come titolare effettivo un cittadino statunitense o da una società fiduciaria / trust operante nell'interesse di un cittadino statunitense

Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un'entità giuridica che ha sottoscritto il Contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell'interesse della quale è stipulato il Contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al Contratto.

Articolo 29 - Variazioni transnazionali di residenza

Il presente Contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi domicilio e residenza fiscale in Italia o, nel caso di persone giuridiche, aventi sede legale e residenza fiscale in Italia.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il Contraente potrebbe non avere più diritto a versare Premi e il Contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente e/o dell'Assicurato, ad un'altra società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

In caso di variazione di residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, Zurich può decidere di sospendere e/o sciogliere il Contratto. In caso di scioglimento, il Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore di Riscatto totale del Contratto stesso.

Articolo 30 - Modifiche contrattuali

- a) Zurich modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:
- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti di investimento assicurativi, ai contratti di assicurazione sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
 - cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, a Zurich, ovvero agli OICR che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.
- b) Zurich avrà il diritto di modificare le presenti Condizioni contrattuali, dandone preventiva comunicazione per iscritto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a seguito di cambiamenti del modello statistico della popolazione esistente, dell'inflazione o di altre variabili di mercato nonché di variazioni ai criteri gestionali o di qualsiasi ulteriore variabile che, possa influire sul Contratto. Tali modifiche potranno riferirsi ad esempio:
- all'importo dei costi contemplati al precedente articolo 17;
 - all'ammontare minimo e massimo dei Premi;
 - all'esclusione volontaria, da parte di Zurich, di uno o più OICR ai quali destinare i Premi;
 - all'esclusione di una o più Linee MultiInvest da quelle collegabili al Contratto;
 - al valore minimo del Riscatto parziale ai sensi del precedente articolo 21.

L'elenco delle modifiche di cui sopra è da intendersi meramente esemplificativo, a carattere informativo ma non esaustivo.

Nei soli casi previsti al precedente punto b) qualora il Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione a Zurich, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di modifica di Zurich. In caso di mancata accettazione delle modifiche al Contratto da parte del Contraente, il Contratto si considererà risolto e al Contraente sarà restituito un importo pari al valore di Riscatto totale così come calcolato ai sensi del precedente articolo 21 comprensivo di costi ed eventuali Penalità di Riscatto. Laddove le modifiche incidano negativamente ed in modo rilevante sui diritti del Contraente e/o del Beneficiario, al Contraente sarà restituito un importo pari al valore di Riscatto totale senza il pagamento di alcun costo o eventuale penale (es. Penalità di Riscatto).

In ogni caso, Zurich darà tempestiva notizia delle modifiche di cui sopra tramite aggiornamento della documentazione precontrattuale.

Resta espressamente inteso che eventuali decisioni riconducibili alle Società di Gestione degli OICR collegati al Contratto (es. liquidazione di un OICR, chiusura di un OICR, incremento delle commissioni di gestione, ecc.) e pertanto estranee alla volontà di Zurich, saranno comunicate ai Contraenti interessati e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni, anche a tutti gli altri Contraenti. Tali modifiche, essendo al di fuori della sfera di controllo di Zurich, non configurano una modifica unilaterale del Contratto da parte della stessa Zurich, fermo restando il diritto di Zurich di effettuare uno Switch Straordinario ai sensi del precedente articolo 6.4.

Articolo 31 - Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio

Il Contraente, e al momento della prestazione assicurativa il Beneficiario, hanno l'obbligo di fornire a Zurich le informazioni complete, corrette e aggiornate al fine di consentire a Zurich di ottemperare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi da instaurare o già in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, Zurich si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se, sussistendone i presupposti, effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Articolo 32 - Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nel presente Contratto, Zurich non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 33 - Conflitto di interessi

Zurich elabora, attua e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse.

Qualora tali presidi non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, Zurich fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto, nonché sulle misure adottate per mitigare i rischi, affinché il Contraente possa assumere una decisione informata.

In ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del contraente.

Zurich assicura che il Contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Zurich in virtù di accordi con soggetti terzi.

Allegato 1

Regolamento della Gestione separata “Fondo Zurich Trend”

La gestione separata Zurich Trend è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Trend viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Trend.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Trend possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della compagnia. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati Europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 15%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	15%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Trend è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero

essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

A Zurich Trend non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Trend non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Trend potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. A Zurich Trend sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Trend è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto. I titoli quotati sono immessi in Zurich Trend al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Trend al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione. I titoli sono scaricati da Zurich Trend in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza. Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la società di revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti. In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali



Beneficiari

In caso di mancata compilazione dei dati anagrafici del beneficiario/i, la Società potrà incontrare, al decesso dell'Assicurando, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca degli stessi. La modifica o la revoca di uno o più beneficiari deve essere comunicata tempestivamente alla Società.

Beneficiari caso morte

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____, _____

Cod. Fisc. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] P.IVA. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento*

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____, _____

Cod. Fisc. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] P.IVA. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento*

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____, _____

Cod. Fisc. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] P.IVA. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento*

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____, _____

Cod. Fisc. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] P.IVA. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento*

In alternativa Beneficiario Standard: _____

* Selezionare la casella per escluderlo dalle comunicazioni.

ELENCO BENEFICIARI STANDARD

- 0801 IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DEL DECESSO
- 0802 IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA DESIGNAZIONE
- 0803 GLI EREDI LEGITTIMI DELL'ASSICURATO IN PARTI UGUALI
- 0804 GLI EREDI TESTAMENTARI DELL'ASSICURATO; IN MANCANZA GLI EREDI LEGITTIMI IN PARTI UGUALI
- 0805 I FIGLI DELL'ASSICURATO NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI
- 0806 I GENITORI DELL'ASSICURATO IN PARTI UGUALI
- 0807 I FRATELLI DELL'ASSICURATO IN PARTI UGUALI
- 0808 IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA DESIGNAZIONE ED I FIGLI NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI

- 0809 IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DEL DECESSO ED I FIGLI NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI
- 0810 IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA DESIGNAZIONE; IN MANCANZA I FIGLI NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI
- 0811 IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DEL DECESSO; IN MANCANZA I FIGLI NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI
- 0812 PER IL 50% IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DEL DECESSO E PER IL RIMANENTE 50% I FIGLI NATI E NASCITURI
- 0813 PER IL 50% IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA DESIGNAZIONE E PER IL RIMANENTE 50% I FIGLI NATI E NASCITURI
- 0814 IL CONTRAENTE
- 0815 LA DITTA/SOCIETA' CONTRAENTE

Referente Terzo (soggetto, indicato dal Contraente, a cui fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurando)

Cognome _____ Nome _____

Cod. Fisc. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____



Caratteristiche del contratto

Premio di ingresso

Premio lordo di rata

Premio annuo di tariffa

Euro _____ Euro _____ Euro _____

Limiti di premio e frequenze di versamento

Annuale: min 1.200 euro max 50.000 euro; Semestrale: min 600 euro max 25.000 euro; Trimestrale: min 300 euro max 12.500 euro;

Mensile: min 100 euro max 4.000 euro.

H Revoca della proposta e recesso del contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata a Zurich con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal Contraente a Zurich saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata a Zurich con lettera raccomandata A.R. o mediante PEC, contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. Zurich rimborsa quindi al Contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso l'importo dovuto, così come determinato nelle condizioni contrattuali.

I Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico

Io sottoscritto/a, presto il mio consenso alla trasmissione in formato elettronico della documentazione e delle comunicazioni relative al presente contratto che progressivamente verranno rese disponibili in tale formato. A tal fine, fornisco un indirizzo e-mail esistente, abilitato alla ricezione di messaggistica e non appartenente all'Intermediario, impegnandomi a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni eventuale variazione al riguardo. SI NO

INDIRIZZO E-MAIL _____

Luogo e Data _____ Firma leggibile del Contraente → _____

L Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurando

Il sottoscritto Contraente:

- Prende atto** che il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta stessa. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato sulla polizza o sulla comunicazione di accettazione quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.
- Dichiara che**, prima della sottoscrizione del modulo di proposta, ha ricevuto e accettato integralmente il set informativo costituito dai seguenti documenti

nelle rispettive versioni ed edizioni in vigore alla data di sottoscrizione del modulo di proposta. Per i prodotti di investimento assicurativo il set informativo è composto dal Documento contenente le informazioni chiave, dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP), dalle condizioni di assicurazione (comprehensive del Glossario dei termini) e dal modulo di proposta.

- Dichiara di aver preso visione** delle informazioni sugli obblighi di comportamento e sulle informazioni da rendere al Contraente prima della sottoscrizione della proposta cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti.
- Prende atto** che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Luogo e Data _____ Firma (leggibile) dell'Intermediario → _____ Firma (leggibile) del Contraente → _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente gli articoli "Prestazioni in caso di decesso", "Sottoscrizione del contratto", "Esclusioni e limitazioni", "Gestione Separata", "Valore della Quota degli OICR", "Costi", "Conclusione e Decorrenza del Contratto", "Revoca della Proposta e Recesso del Contratto", "Diritto di Riscatto", "Tasse e Oneri" e "Modifiche contrattuali".

Luogo e Data _____ Firma (leggibile) del Contraente → _____

Il sottoscritto Assicurando

- Dichiara di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.**

Luogo e Data _____ Firma (leggibile) dell'Assicurando → _____

L'Assicurando autorizza, delega e conferisce mandato alla Società ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse della Società e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e sensibili ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto. Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia ricorso o

dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardano, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, la Società, e o i Beneficiari, si rivolga al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.

Luogo e Data _____ Firma (leggibile) dell'Assicurando → _____

M Consenso al trattamento dei dati

Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i propri dati personali – ivi inclusi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell'Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dal Beneficiario, dal Referente Terzo, dal Soggetto Terzo e dal Titolare effettivo, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'Informativa al Beneficiario/Referente Terzo/Soggetto Terzo/Titolare effettivo alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.

Data _____ Firma leggibile del Contraente* → _____

Data _____ Firma leggibile dell'Assicurando (quando non sia lo stesso Contraente) → _____

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei suoi dati personali:

- per finalità di marketing e ricerche di mercato: l'invio da parte della Compagnia, in qualità di titolare del trattamento, di offerte promozionali, iniziative commerciali, inviti a concorsi a premi, materiale pubblicitario e di vendita in relazione a propri prodotti o servizi della Compagnia, di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Potremo contattarti, anche nel rispetto degli accordi con gli Agenti Zurich, tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore. SI NO
- per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. SI NO
- per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d) dell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata. SI NO

Data _____ Firma leggibile del Contraente* → _____

* in caso di soggetti minori il consenso viene prestato dal soggetto/i che esercita/tano la responsabilità genitoriale

Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura. Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Tel. +39.0259661

Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150

Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

04.2026 - 8.475

